

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
RELATIVO A PROVVIDENZE PER LE
ZONE COLPITE DALLE RECENTI AL-
LUVIONI IN CALABRIA

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1953

(6^a Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SPEZZANO

INDICE

Disegno di legge:

« Provvidenze a favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria » (156-Urgenza) (Seguito della discussione e approvazione):

| | |
|--|---|
| PRESIDENTE | Pag. 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54 60, 61, 62, 67, 69, 70 |
| AGOSTINO | 47, 56, 60, 61, 68 |
| AMIGONI | 56, 67 |
| ARTIACO | 69 |
| BABBARO | 47, 48, 51, 52, 68 |
| BUIZZA | 49 |
| DE LUCA | 46, 48, 53, 55, 59, 61, 68 |
| MEDICI | 48, 50, 51 |
| MERLIN Angelina | 57 |
| SALOMONE, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> | 45, 46, 47, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62 |
| SPASARI | 46, 61, 67 |
| TRIPEPI, <i>relatore</i> | 48, 49, 51, 52, 58, 61 |
| VACCARO | 60, 64, 67, 68 |

La riunione ha inizio alle ore 9,05.

Sono presenti i senatori: Agostino, Amigoni, Artiaco, Barbaro, Bolognesi, Buizza, Calauti, De Luca Luca, Gerini, Mancinelli, Medici, Merlin Angelina, Nasi, Palermo, Romano Domenico, Spagnolli, Spasari, Spezzano, Tripepi e Vaccaro.

È presente altresì il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Salomone.

AGOSTINO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria » (156-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria ».

Riprendiamo la discussione degli articoli.

All'articolo 7 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Vaccaro, Agostino, Spasari, De Luca, Romano, Barbaro, Tripepi, Spezzano e Calauti, del seguente tenore: « Alle parole: " 11 aprile 1953 ", sostituire le altre " 11 aprile 1952 " ».

SALOMONE, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Credo di non essere in errore affermando che la legge è dell'11 aprile 1953. Ho la *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Se nessuno ha osservazioni da fare, l'emendamento s'intende ritirato.

COMM. SPEC. ALLUVIONI CALABRIA

6ª RIUNIONE (10 dicembre 1953)

Allo stesso articolo 7 è stato presentato, dai firmatari del precedente emendamento, un emendamento aggiuntivo così formulato: « , con le modificazioni ed aggiunte di cui agli articoli seguenti ».

SALOMONE, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di sospendere, per ora, l'esame di questo emendamento.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, l'esame dell'emendamento s'intende sospeso.

Prima di passare all'esame dell'articolo 8, ricordo alla Commissione che i senatori Agostino, Barbaro, De Luca, Romano, Spasari, Spezzano, Tripepi, Vaccaro e Calauti hanno presentato un articolo 7-bis, contenente una serie di emendamenti all'articolo 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3.

Data l'importanza di questo articolo, ritengo opportuno discuterlo e metterlo in votazione per parti separate.

Do lettura della prima parte dell'articolo 7-bis:

« All'articolo 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3:

« Nel primo comma, lettera b) aggiungere: " compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili eventualmente depositati " ».

SALOMONE, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. A mio avviso, questo primo emendamento è superfluo, perchè è ovvio che nei lavori deve essere compreso lo scavo ed il trasporto. A mio parere, dovrebbe essere sufficiente una semplice dichiarazione a verbale; altrimenti dovremmo fare un elenco di tutte le opere che debbono essere ammesse a contributo. Sono quindi contrario a questo primo comma.

DE LUCA. Mi dichiaro personalmente soddisfatto di quanto ha detto il Ministro. Voglio però ricordare che, dopo l'alluvione del 1951, le aziende che hanno fatto dei lavori di ripristino, si sono viste rifiutare dal computo della spesa, da parte degli uffici competenti, proprio l'indennizzo che riguardava lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali

alluvionali sterili. È per questo motivo che ci siamo preoccupati di presentare questo emendamento. Penso però che, se il Ministro competente si impegnasse a trasmettere agli uffici delle circolari delucidative in materia, si potrebbe evitare il ripetersi dell'inconveniente.

SPASARI. Sono d'accordo con il collega De Luca.

VACCARO. Poichè siamo tutti d'accordo, mi sembra che non vi sia niente di male se questa norma si comprende nella legge. Infatti, proprio nello scavo e nel trasporto del materiale a rifiuto consiste la più onerosa parte dell'opera di ripristino dei fondi invasi dall'alluvione.

SALOMONE, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi sembra che qui si tratti di una questione di tecnica legislativa, perchè non credo si faccia una bella figura inserendo in una legge delle norme superflue. Siccome però in sostanza siamo d'accordo, e purtroppo ci saranno altri punti su cui non lo saremo, cerchiamo di appianare i contrasti.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la prima parte dell'articolo 7-bis. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Do lettura della seconda parte:

« Nel primo comma, lettera c) aggiungere: " e degli allevamenti zootecnici familiari di qualsiasi tipo ed entità ».

SALOMONE, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non sono favorevole a questo comma aggiuntivo. Ricordiamo che tutta la economia della legge mira precisamente al ripristino di tutto ciò che riguarda l'azienda. Gli allevamenti zootecnici familiari, a prescindere dagli inconvenienti a cui si prestano, possono essere assorbiti dalla lettera e), che riguarda la ricostituzione delle scorte vive e morte. Se si tratta di dare qualche sussidio, allora vi sono degli articoli che riguardano appunto la assistenza.

COMM. SPEC. ALLUVIONI CALABRIA

6^a RIUNIONE (10 dicembre 1953)

Mi sembra non sia il caso di inserire una disposizione simile nell'articolo 2, il cui concetto è precisamente quello di dare un contributo nel rifacimento della azienda e nella ricostituzione delle scorte vive o morte che fanno parte integrale della medesima.

AGOSTINO. Concordo con quanto ha detto il Ministro anche perchè, se specifichiamo troppo nei particolari, potranno sorgere dubbi quando su qualche particolare non si sia specificato.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, questo emendamento s'intende ritirato. Passiamo alla terza parte di cui do lettura:

« Nel primo comma aggiungere la lettera f) " all'indennizzo sul valore dei frutti pendenti danneggiati o distrutti ".

SALOMONE, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È superfluo che vi assicuri con quale spirito io ho esaminato gli emendamenti e con quale affetto segua questa legge, e soprattutto che vi parli del lavoro compiuto e che sto compiendo ai fini di una seconda legge più importante e di una portata maggiore.

Qui si tratta di una questione veramente essenziale, che implica i rapporti tra lo Stato ed il cittadino. Se noi ammettessimo il risarcimento del danno, non sapremmo più quali limiti imporre a questo rapporto. Lo Stato, quando si tratta di questi disastri, interviene da un punto di vista economico e sociale per ripristinare le aziende che sono state distrutte, ma non si può affermare il concetto del risarcimento del danno, altrimenti tale concetto potrebbe essere chiamato in causa anche nel caso di un individuo il quale, per esempio, abbia avuto distrutto il prodotto in seguito ad una grandinata.

Vi è poi un inconveniente di carattere pratico: come si potrebbero accertare i danni subiti per frutti pendenti distrutti? Vi sono persone le quali direbbero la verità, ma si è facilmente portati ad esagerare in questa materia, nè vi è la possibilità di verificare. Invito i colleghi ad un attimo di meditazione sulla gravità del principio che verremmo ad ammettere, principio del tutto nuovo e che

non è mai stato ammesso in leggi riguardanti simili disastri.

Inoltre, fare un trattamento diverso da quello fatto ai danneggiati dall'alluvione del 1951, mi sembrerebbe anche contrario ad un principio di equità e di giustizia.

AGOSTINO. Faccio rilevare che con questo emendamento non si chiede il risarcimento del danno, perchè il risarcimento implicherebbe una responsabilità, un dolo, o una colpa. Qui si parla specificatamente di indennizzo; quindi si tratta di qualcosa che viene data da parte dello Stato a chi in conseguenza di questo sinistro ha subito la perdita o la diminuzione di valore di una cosa. Ora, altro è il risarcimento del danno, altro è l'indennizzo. Inoltre, tengo a fare osservare che in materia di « indennizzo » opera effettivamente con grande ampiezza la discrezionalità della pubblica amministrazione entro l'ambito del finanziamento. Ricordiamo che questo indennizzo, anziché risarcimento, è un aiuto di natura sociale da parte dello Stato in favore delle regioni sinistrate. È opportuno che si dia qualcosa a coloro che hanno perduto attraverso il frutto la vera sostanza, perchè, particolarmente riguardo agli agrumeti ed ai bergamotteti, l'alluvione ha colpito la sostanza della ricchezza. Il bergamotto perduto quest'anno ha portato via milioni per i ricchissimi e migliaia di lire per i poveri.

Insisto quindi perchè questa disposizione sia inclusa nella legge.

BARBARO. Dal momento che affrontiamo maggiori problemi, non mi sembra che questo debba preoccuparci, a prescindere dalla questione di principio. Infatti, l'indennizzo sul valore dei frutti pendenti danneggiati o distrutti rappresenta una percentuale relativamente minima rispetto alla cifra che si dovrà pagare per reintegrare i fondi distrutti. D'altro canto, per superare la questione di principio, penso che si potrebbe sostituire alla parola « indennizzo », la parola « sovvenzione ». Quello che la Commissione deve tener presente è l'urgenza di dare subito qualcosa per sopperire alle necessità di gente passata da condizioni di relativa agiatezza ad un'assoluta indigenza.

COMM. SPEC. ALLUVIONI CALABRIA

6ª RIUNIONE (10 dicembre 1953)

MEDICI. Vorrei farvi osservare, onorevoli colleghi, che l'accertamento del danno su cui stabilire questo indennizzo è un'impresa molto difficile.

BARBARO. Si calcola il reddito medio di ciascun albero ed il compito è molto facilitato.

MEDICI. Ma lei, onorevole collega, prende in esame un solo caso, mentre le situazioni che si presentano nelle zone alluvionate sono moltissime. Lei m'insegna che in Calabria non vi è soltanto la zona ad agrumeto, ma vi è anche il terreno seminativo. Questa mi sembra indubbiamente una magnifica occasione per dare molto lavoro a tecnici agricoli ed avvocati.

I frutti pendenti sono rappresentati da quel complesso di spese che sono state sostenute per far arrivare il frutto a quel determinato momento, oppure dal valore di attesa di esso. Questi i due criteri della dottrina in proposito. Se volete determinare il valore del frutto pendente, avrete bisogno, volta per volta, di fare una stima. In ogni modo, qualunque sia l'interpretazione giuridica che si voglia dare, mi sembra certo che per poter determinare un indennizzo, bisogna procedere ad un esame tecnico che lo giustifichi, altrimenti sarebbe un completo arbitrio.

Per rendere meno burocratica l'applicazione di questa legge, vi consiglio molto caldamente di trovare un'altra maniera per venire incontro a questa esigenza degli agricoltori. Abbiamo parlato di ripristino dell'efficienza produttiva dell'azienda. Diamo in altra sede una percentuale maggiore, ma non mettiamoci su una strada estremamente pericolosa sotto ogni punto di vista come questa del frutto pendente. Sono contrario all'approvazione di questa norma.

DE LUCA. Il Ministro Salomone ha fatto presente, a proposito di questo emendamento, che non esistono precedenti di carattere legislativo che possano comunque corroborarlo. Non mi sembra però questo un motivo sufficiente perchè l'emendamento non debba essere accettato, e mi spiego più chiaramente.

Compito principale del legislatore è quello di sforzarsi di adeguare alla realtà tutti i prov-

vedimenti. La nostra realtà calabrese di oggi è appunto quella cui accennava il collega Agostino: la zona del bergamotto è stata letteralmente distrutta; negli uliveti le ulive sono state trascinate al mare per centinaia di quintali, tanto che in qualche zona l'alluvione ha costituito forse una specie di giustizia distributiva per i poveri pescatori, dislocati lungo le spiagge, che hanno raccolto quintali di olive trasportate dalla pioggia. Quindi l'emendamento mi sembra giusto.

Diceva giustamente il collega Medici che il problema maggiore è di stabilire quale è il danno subito realmente in seguito alla perdita dei frutti pendenti. Naturalmente ci vuole una regolare stima; ci saranno esperti che procederanno alle operazioni così come fanno gli esperti degli istituti assicurativi. Se gli istituti assicurativi hanno i mezzi tecnici adeguati per stabilire con precisione il danno, anche lo Stato ha i suoi uffici ed i suoi tecnici che stimeranno il valore del prodotto perduto. Insisto perchè si proceda alla votazione di questa disposizione.

PRESIDENTE. Mi propongo di richiamare l'attenzione dei colleghi sulla proposta del senatore Medici. Date tutte queste difficoltà si potrebbe raggiungere il medesimo scopo per una via diversa, aumentando, per esempio, il contributo. Se i colleghi vorranno prendere in considerazione la proposta Medici, nel momento in cui discuteremo tra poco l'ammontare del contributo, noi potremmo aggiungere le parole: «considerando anche il valore dei frutti pendenti danneggiati o distrutti».

TRIPEPI, *relatore*. Sono favorevole all'accoglimento di questa disposizione. Comunque desidererei sapere quello che avverrebbe se si elevasse il contributo in modo da intendere se, con tale aumento, il proprietario verrebbe ad ottenere un vantaggio che potesse sostituire quello del valore dei frutti pendenti.

PRESIDENTE. Nella legge che vogliamo emendare, dopo la lettera e), si dice: «Per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), il contributo non può eccedere il limite del 67 per cento, del 52 per cento e del 40 per cento della spesa rispettivamente per le piccole, me-

die e grandi aziende». Per gli interventi di cui alle lettere d) ed e), cioè acquisto di sementi e ricostituzione delle scorte vive o morte, il contributo è solo del 40 per cento e spetta unicamente alle piccole aziende.

Ora, a tale disposizione noi abbiamo proposto un emendamento che è in armonia con quello proposto per ciò che riguarda i lavori di bonifica, intendendo sostituire al secondo comma il seguente: « Detti contributi saranno commisurati al 90 per cento della effettiva spesa per le piccole e medie aziende, al 70 per cento per le grandi aziende ».

A prescindere dalla vecchia o dalla nuova formulazione, noi potremmo dire che in questi contributi debbono essere considerati anche i frutti pendenti danneggiati o distrutti. In tal modo diamo maggior libertà a coloro che applicheranno la legge e non stabiliamo legislativamente il principio nuovo dell'indennizzo anche per i frutti pendenti.

BUIZZA. Qui si parla di contributo all'indennizzo. Si contribuisce all'indennizzo, o si indennizza per il danno subito dai frutti pendenti?

SALOMONE, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non mi sono preoccupato della questione di forma cui ha accennato il collega Buizza, perchè m'è sembrata molto più importante la questione di sostanza.

Quanto alla proposta dell'onorevole Medici, credo che se ne potrà discutere quando sarà esaminata la quarta parte dell'articolo aggiuntivo 7-bis. Mi sembra però che se noi arriviamo ad aumentare la misura del contributo, non c'è la necessità di aggiungere le parole: « considerando anche i frutti pendenti danneggiati o distrutti », poichè la ragione dell'emendamento è precisamente questa, e cioè che si tratta soprattutto di agrumeti ed uliveti che hanno subito dei danni nei frutti, e naturalmente lo Stato contribuisce in misura maggiore di quello che non abbia contribuito per i terreni seminativi. Infatti, quando si tratta di un terreno ad agrumeto od oliveto, a prescindere dai frutti pendenti, il danno più grave si ha riguardo al tempo necessario per la ricostituzione dell'azienda.

Sono del parere che, se ci mettiamo d'accordo su una giusta elevazione della misura del contributo, possiamo fare a meno di accennare comunque ai frutti. In particolare, i frutti potrebbero essere citati all'articolo 9, dove, tra i criteri direttivi, si potrà comprendere anche quello dei frutti pendenti.

TRIPEPI, *relatore*. Per poter decidere secondo le necessità degli alluvionati, occorre tener presente la situazione calabrese e particolarmente quella reggina. Sono d'accordo sulla esclusione dal contributo dei terreni seminativi. Comunque, ritengo si debba accogliere questa norma per i seguenti motivi. Tutti sappiamo che nella provincia di Reggio Calabria c'è una produzione privilegiata e di valore eccezionale, quella del bergamotto. Questa pianta vegeta solo in una parte del circondario di Reggio Calabria, proprio la parte più gravemente danneggiata dall'alluvione; di più l'alluvione si è verificata proprio alla fine di ottobre, quando il frutto era quasi maturo, cosicchè i proprietari hanno visto staccare dagli alberi addirittura biglietti da mille, poichè mancavano appena 7 o 8 giorni alla raccolta. Come ho accennato nelle precedenti riunioni, il danno è tanto più notevole in quanto l'albero comincia a produrre dopo 10 o 12 anni, e, ripeto, non con una produzione da pianta matura, per ottenere la quale bisogna attendere 25 anni. I proprietari in tutti questi anni necessari per il pieno sviluppo dalla pianta non avranno nemmeno un centesimo di rendita e dovranno sostenere tutte le spese necessarie senza speranza di rivalersi sul prodotto.

Nel Polesine, data la differenza dei terreni e delle colture, mediante una serie di interventi e di accorgimenti tecnici, le cose si sono potute mettere a posto nel giro di un anno e mezzo; da noi invece occorrerà molto, molto tempo. In queste condizioni, quando noi diamo ai proprietari un indennizzo sul valore del frutto pendente danneggiato o distrutto, diamo molto poco. C'è stato qualche danneggiato che pretendeva che lo Stato intervenisse pagando per 20 anni la rendita perduta. Io ho respinto quest'idea sbalorditiva, ma ritengo opportuno introdurre nella legge una disposizione come quella proposta. Una determinazione del danno subito si potrà pur ot-

tenere. Noi conosciamo l'estensione della proprietà distrutta, non solo attraverso le indagini dei carabinieri e degli ispettorati agrari, ma anche attraverso gli accertamenti catastali, sappiamo quanto produce una pianta, sappiamo che la produzione del bergamotto è annuale, conosciamo il prezzo del bergamotto nel passato e nel presente. Attraverso quindi una serie di computi, possiamo arrivare a stabilire il *tantum* che è assolutamente indispensabile dare ai proprietari. Non dico che bisogna dare il 90 per cento, ma è bene che a questi proprietari, che avevano a disposizione immediata la loro rendita sulla quale chissà quali impegni avevano assunti, noi porriamo una mano generosa, perchè se diamo soltanto ciò che occorre per ripristinare il fondo veniamo incontro sì alle loro necessità, ma sappiamo perfettamente che per avere un profitto essi dovranno attendere per lo meno 25 anni. Ricordate che essi non solo hanno perduto la rendita dell'anno in corso ma quella di molti anni successivi.

Non insisto dunque per il 90 o il 70 per cento, propongo però almeno il 50 per cento.

MEDICI. L'onorevole Agostino che è il primo firmatario dell'articolo 7-bis è d'accordo nel riconoscere che quando si parla di indennizzo senza precisare la percentuale, si formula un'espressione legislativa senza significato, perchè o indennizzo è uguale a risarcimento, o è parte, e se è parte bisogna stabilire quale.

Non si dimentichi che il Polesine ha avuto una classificazione tripartita (67 per cento, 52 per cento, 40 per cento) riguardo a grandi, medie e piccole aziende, e non bipartita tra piccole e medie aziende e grandi aziende.

Pur essendo contrario per le ragioni che ho detto prima alla introduzione del concetto dei frutti pendenti, visto che la maggioranza è orientata in questo senso, sarei d'avviso di proporre a mia volta un emendamento tendente a fissare al 50 per cento l'indennizzo del valore dei frutti pendenti degli uliveti e degli agrumeti. In questo modo viene ad essere adottato un criterio meccanico per la misura del danno, che potrà essere facilmente tradotto in realtà dal Ministero dell'agricoltura.

PRESIDENTE. La terza parte, quindi, dell'articolo 7-bis verrebbe così formulata:

« Nel primo comma aggiungere la lettera "f) all'indennizzo del 50 per cento del valore dei frutti pendenti degli uliveti e degli agrumeti" ».

Metto ai voti tale emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MEDICI. Prego l'onorevole Presidente di far mettere a verbale il mio invito, affinché il Ministero dell'agricoltura traduca questa applicazione in termini meccanici.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo. Ciò è estremamente utile per evitare perdite di tempo.

Do lettura della quarta parte dell'articolo 7-bis:

« Sostituire al secondo comma il seguente:

" Detti contributi saranno commisurati al 90 per cento della effettiva spesa per le piccole e medie aziende, al 70 per cento per le grandi aziende" ».

Come i colleghi sanno, nella legge del 1952, sono previste, come ha già accennato il collega Medici, alcune determinate distinzioni, e precisamente: « Per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), il contributo non può eccedere il limite del 67 per cento, del 52 per cento e del 40 per cento della spesa, rispettivamente per le piccole, medie e grandi aziende ». Con il comma attualmente in esame, detti contributi saranno invece commisurati al 90 per cento della spesa per le piccole e medie aziende e al 70 per cento per le grandi aziende.

Se vogliamo mantenere la stessa linea seguita nella riunione di ieri sera, nella quale tale principio è stato affermato per quanto riguarda i lavori pubblici, su questo non si dovrebbe discutere. Qualora poi i colleghi vogliono fare una differenza tra il principio che deve ispirare i contributi stabiliti per le case d'abitazione, e quello per i contributi per la proprietà agricola, apro la discussione su questo comma.

COMM. SPEC. ALLUVIONI CALABRIA

6ª RIUNIONE (10 dicembre 1953)

MEDICI. L'onorevole Presidente ha detto tutto quello che io volevo dire. Si tratta di due cose profondamente diverse; infatti una cosa è un fabbricato che ha una destinazione di consumo e viene usato per abitazione, altra cosa è l'azienda che comprende una università di beni mobili ed immobili volti ad un fine produttivo.

Per quel principio poi di unità della nostra legislazione, principio che dovrebbe essere caro e lo è certamente anche ai colleghi calabresi, propongo che si adotti il concetto tripartito anche per la Calabria, distinguendo la piccola proprietà, con prevalenza assoluta del lavoro, la media proprietà, in cui interviene il lavoro del proprietario con il lavoro di terzi, e la grande proprietà, che riposa esclusivamente sul lavoro degli altri. Se non vi sono ragioni obiettive, mi sembra che tale distinzione non debba essere abbandonata.

Pregherei quindi i colleghi, anche per euritmia, di voler approvare questa distinzione, che ci permette di affrontare più adeguatamente la misura del contributo.

Come possiamo approvare la proposta dell'onorevole Agostino di dare il 70 per cento alle grandi aziende? Non che le grandi aziende non siano meritevoli, ma esse possiedono delle capacità di recupero che non hanno le medie aziende; quindi, se vogliamo compiere un ulteriore sforzo, compiamolo per le medie e piccole aziende. Ma a me sembra che non ve ne siano motivi sufficienti, anche per non usare verso l'Italia meridionale un trattamento diverso da quello usato verso il Polesine, che è stato così duramente colpito.

PRESIDENTE. Abbiamo un'altra proposta di modifica presentata dal senatore Medici, tendente a sostituire al secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, il seguente: « Detti contributi saranno del 75 per cento della effettiva spesa per le piccole aziende, del 60 per cento per le medie aziende e del 40 per cento per le grandi aziende ».

TRIEPEPI, *relatore*. A me sembra che lo emendamento del collega Medici apporti contributi eccessivamente esigui.

PRESIDENTE. Proporrei allora la seguente modifica: « Detti contributi saranno del-

l'80 per cento per le piccole aziende, del 65 per cento per le medie aziende e del 50 per cento per le grandi aziende ».

TRIEPEPI, *relatore*. Sono d'accordo con lo emendamento proposto dal Presidente.

BARBARO. Sono costretto a fare le mie più ampie riserve, in quanto sono contrario a tutte queste differenziazioni. Io ho subito, molti anni fa, un'alluvione e non ho avuto alcun indennizzo da parte dello Stato, ma ho ricostruito da me un fondo completamente asportato; non posso ammettere che si attuino queste differenziazioni, perchè la distruzione e la ricostruzione riguardano non i singoli, ma tutta la collettività, la quale ha interesse a che i fondi siano portati a nuova produzione. I singoli, quando sono stati completamente danneggiati nei loro averi, anche se prima dell'alluvione si trovavano in ottime condizioni economiche, oggi non sono assolutamente in grado di rimediare al distrutto da soli, non sono in grado di rimetterci quel 50 per cento che la ricostruzione richiede. Ed allora, per chi sarà il danno? Soltanto per quella famiglia, o per la collettività che produce di meno?

Badate che ci troviamo in una delle zone più ricche d'Italia dal punto di vista del prodotto che si converte in moneta pregiata, perchè si tratta completamente di prodotto di esportazione; d'altra parte, questa zona è limitatissima, come diceva l'onorevole Triepi, perchè vi sono appena 2.500 ettari di bergamotteti in tutto il mondo. È dunque interesse generale cercare di ripristinarli, e se sarà possibile, perchè io ritengo che, anche con tutti i finanziamenti che verranno elargiti, sarà difficile rimettere i bergamotteti nella condizione di produrre, in quanto essi sono insidiati da una specie di peste che si chiama « malsecolo » che, malgrado ogni buon volere e ogni accorgimento tecnico, temo non ne sentirà il ripristino.

Io voterò quindi contro ogni differenziazione, che apporterebbe un danno all'economia nazionale oltre che ai singoli coltivatori.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione del collega Barbaro sul fatto che noi già abbiamo ammesso il principio dell'indennizzo

del 50 per cento sul valore dei frutti, che, applicato, varrà ad aiutare questa resurrezione.

BARBARO. Questa resurrezione i proprietari non la possono attuare, perchè è enormemente costosa. Mi permetto di dire che non si hanno le idee molto chiare in materia; non si vede che vi è una montagna che bisogna smuovere.

TRIPEPI, *relatore*. Bisogna però tener conto del fatto che abbiamo approvato poco fa un emendamento così formulato: « compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili eventualmente depositati », il che costituisce per il proprietario un risparmio grandissimo.

PRESIDENTE. Sicchè il proprietario viene ad essere indennizzato sotto varie forme, ed abbastanza notevolmente.

BARBARO. Stabiliamo almeno il 60, e non il 50 per cento, per le grandi aziende.

PRESIDENTE. Non esistono le grandi aziende per i bergamotteti, a detta dei tecnici. Forse nessuna azienda scenderà al 50 per cento; creda a me, collega Barbaro, che ho esperienza in materia.

BARBARO. Ma fa una brutta impressione vedere nella legge una discriminazione così forte.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda da parlare, metto ai voti l'emendamento da me presentato, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

BARBARO. Gli altri componenti della Commissione lo hanno approvato all'unanimità, ma tengo a dichiarare che io mi sono opposto, perchè non concepisco queste differenziazioni, offensive per la logica e contrarie all'economia nazionale.

PRESIDENTE. Segue la quinta parte dell'articolo 7-bis, così formulata:

« Nel quinto comma, alle parole " sarà corrisposto un indennizzo fino al 70 per cento ... »

sostituire le altre: " o le cui piantagioni arboree od arbustive siano state distrutte o gravemente danneggiate, sarà corrisposto un indennizzo pari all'80 per cento del valore che i terreni o le piantagioni avevano anteriormente alle alluvioni " ».

Ritengo che tale norma, tendente a portare all'80 per cento l'indennizzo altrimenti fissato al 70 per cento, sia assolutamente indispensabile, proprio in armonia con quanto abbiamo votato prima.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa disposizione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 7-bis nel suo complesso, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Spezzano, Tripepi, Spasari, Vaccaro, De Luca, Agostino, Barbaro, Romano e Calauti hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente articolo 7-ter, di cui do lettura:

Art. 7-ter.

Al primo comma dell'articolo 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, dopo « c) » aggiungere « d), e) ».

La lettera a) della legge del 1952 riguarda la ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di strade poderali, di canali di scolo e di provviste di acqua, nonchè i lavori di ricostruzione e riparazione dei muri d'argine a difesa dei fondi rustici: la lettera b) riguarda il ripristino della sistemazione per la coltivazione dei terreni; la lettera c) il ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive, la riparazione e acquisto di macchine agricole, nonchè degli impianti per la conservazione o per la trasformazione dei prodotti dell'azienda. Le lettere d) ed e), che si intende aggiungere, concernono l'acquisto di sementi e la ricostituzione delle scorte vive e morte distrutte.

COMM. SPEC. ALLUVIONI CALABRIA

6ª RIUNIONE (10 dicembre 1953)

SALOMONE, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Come principio, io sarei favorevole a tale modifica, ma vi sono degli inconvenienti nella attuazione pratica dell'accertamento che siano state effettivamente acquistate tali sementi e tali scorte. Ma, se i proponenti insistono, non ho alcuna difficoltà ad accettare questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7-ter, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori De Luca, Barbaro, Tripepi, Agostino, Spezzano, Spasari, Vaccaro, Romano e Calauti propongono di aggiungere il seguente articolo 7-*quater*:

Art. 7-*quater*.

All'articolo 6 della legge 10 gennaio 1952, n. 3 sostituire alle parole « concedere anticipi agli istituti predetti fino all'ammontare di 5 miliardi di lire » le altre: « concedere ulteriori anticipi agli istituti predetti fino all'ammontare di 2 miliardi di lire ».

Tale articolo concerne quella che è la norma fondamentale della legge del 1952, quella cioè relativa allo stanziamento.

SALOMONE, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. In base alla legge 10 gennaio 1952, n. 3, noi abbiamo due forme principali di intervento a favore dei danneggiati: la prima è un contributo in conto capitale per quel che riguarda le spese per il ripristino; l'altra invece è un concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per i mutui che i danneggiati sarebbero autorizzati a contrarre con alcuni istituti.

Io stesso avevo proposto un articolo riguardante precisamente questa forma di intervento statale. Senonchè, attraverso le indagini da me espletate presso gli uffici competenti, è risultato che a questa forma malvolentieri ricorrono i proprietari. In conseguenza di ciò, vi è ancora una disponibilità di oltre un

miliardo per tale concorso da parte dello Stato.

Ecco il motivo per cui non insistetti nella proposta di approvare questa forma di contributo, e chiesi invece che fosse aumentato lo stanziamento corrispondente all'intervento dello Stato in conto capitale. In una riunione, da me tenuta, degli Ispettori provinciali dell'agricoltura delle tre Province interessate, fu riconfermata l'assoluta ostilità da parte dei proprietari verso tale forma di prestiti.

Per questo non sono favorevole al presente emendamento, e, nel caso la Commissione insistesse, riterrei almeno opportuno modificarlo. Ma a me pare che, essendovi già delle disponibilità rimaste dal 1952 aggirantisi intorno al miliardo, sia completamente inutile approvare questa aggiunta la quale, mentre sembra caricare un onere sullo Stato, in sostanza non dona alcun vantaggio ai proprietari, in quanto essi non ne usufruirebbero affatto.

DE LUCA. Anche a nome degli altri proponenti dell'articolo aggiuntivo, lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue l'articolo 7-*quinqüies*, presentato dai senatori Barbaro, De Luca, Romano, Spasari, Spezzano, Tripepi, Agostino, Vaccaro e Calauti.

Ne do lettura:

Art. 7-*quinqüies*.

All'articolo 9 della legge 10 gennaio 1952, n. 3:

sopprimere il 2° e 3° comma;

al 4° comma sopprimere la parola « inoltre ».

L'articolo 9 della vecchia legge prevede l'istituzione, nelle provincie danneggiate, di una Commissione, composta dal Prefetto che la presiede, dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'Intendente di finanza. Questa parte dovrebbe rimanere invariata. Il secondo e il terzo comma dell'articolo, invece, che regolavano determinate attività della Commissione, in seguito al nuovo regolamento che abbiamo dato al contributo

COMM. SPEC. ALLUVIONI CALABRIA

6ª RIUNIONE (10 dicembre 1953)

statale, sono ora completamente superflui. Tali disposizioni dunque, per armonia legislativa, dovrebbero essere eliminate. Si stabilisce infatti nell'articolo 9 di quella legge che la Commissione, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura, tenendo presente la disponibilità dei fondi assegnati alla Provincia, determina i criteri di massima da seguire nella concessione dei contributi, avuto riguardo alla necessità di favorire le aziende di minore ampiezza, che abbiano subito il maggior danno, ed in generale all'opportunità di graduare l'entità dell'intervento secondo lo stato di depressione dell'economia agricola della zona. Tale concessione va subordinata alla condizione che l'entità del danno subito abbia compromesso la capacità finanziaria del titolare dell'azienda stessa.

Con le nuove disposizioni che abbiamo testè approvato, il parere della Commissione su tali questioni non è più richiesto, in quanto è già stabilita per legge la quota fissa dei contributi, mentre nella vecchia legge era fissato il limite massimo, ma non il limite minimo (nell'articolo 2 leggiamo infatti che ai coltivatori diretti proprietari i cui terreni non possano essere ripristinati sarà corrisposto un indennizzo « fino » al 70 per cento).

SALOMONE, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io sono favorevole alla soppressione del terzo comma, perchè quella norma ha dato luogo ad una quantità di inconvenienti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la prima parte dell'articolo 7-*quinquies*, tendente a sopprimere il secondo e il terzo comma dell'articolo 9 della legge 10 gennaio 1952, n. 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

L'altra modifica proposta con l'articolo 7-*quinquies* tende a sopprimere, nel quarto comma, la parola « inoltre ». È una logica conseguenza di quanto precede.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti la seconda parte dell'articolo 7-*quinquies*. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue l'articolo 7-*sexies*, presentato dai senatori De Luca, Barbaro, Tripepi, Agostino, Spezzano, Spasari, Vaccaro, Romano e Calauti.

Ne do lettura :

Art. 7-*sexies*.

All'articolo 12 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, premettere al primo comma quanto segue :

« I danneggiati aventi diritto al contributo, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, presenteranno all'ispettorato provinciale dell'agricoltura domanda su carta libera corredata da una perizia sommaria dei danni e del ripristino o da un atto notorio nel quale siano sommariamente indicati la qualità e l'ammontare dei danni ».

Ed aggiungere alla fine dello stesso articolo il seguente comma :

« La decisione sulle domande deve essere comunicata all'interessato nel più breve tempo. La mancata comunicazione entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda equivale ad accoglimento della stessa ».

All'emendamento che si propone potrebbe esser mossa una obiezione, ed è questa: che si tratti di norme regolamentari, e non di disposizioni di legge. Ma i colleghi sanno che nel Polesine uno dei motivi per i quali si procedette a rilento nell'attuazione delle provvidenze, ed uno dei motivi per i quali in Calabria la legge a favore dei danneggiati non ha trovato applicazione, è stata proprio la mancanza di questa regolamentazione sul termine di presentazione delle domande, sulla forma in cui le domande dovevano essere redatte e soprattutto su quei benedetti moduli: onorevole Ministro, nel mio Comune vi sono centinaia di persone che avevano diritto ai benefici dell'I.N.A.-Casa e che non hanno potuto ottenerli per l'impossibilità di reperire un modulo sul quale presentare la domanda. Noi intendiamo quindi fissare il termine di presentazione, e disporre che la domanda debba essere presentata su carta libera. Inoltre, poichè vogliamo andare incontro agli uffici e non favorire alcuna speculazione, proponiamo che la domanda debba essere corredata da una

COMM. SPEC. ALLUVIONI CALABRIA

6ª RIUNIONE (10 dicembre 1953)

perizia sommaria o, in mancanza, da un atto notorio nel quale siano sommariamente indicati la qualità e l'ammontare dei danni.

Ritengo che il presente emendamento sia indispensabile ai fini dell'efficace applicazione della legge.

SALOMONE, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io pregherei gli onorevoli proponenti di ritirare l'emendamento.

Circa il termine di un anno per la presentazione della domanda, esso è contro i danneggiati stessi e certamente non contribuisce ad agevolarli. Riguardo poi al sistema di presentazione della domanda, si tratta di formalità le quali possono esser materia di regolamento o, meglio, di circolari ministeriali. Io posso dare assicurazione alla Commissione che sono state già impartite energiche disposizioni tendenti a semplificare tutta la procedura in materia, e vi è stato anche un accordo con la sezione staccata della Corte dei conti, in modo che, in mancanza del famoso estratto catastale, si possa supplire con dati equipollenti. Si tratta di sollecitare l'espletamento delle pratiche, ed io ho disposto che un numero sufficiente di funzionari dell'Ispettorato raggiunga le tre province danneggiate per fare in modo che queste domande siano raccolte nel più breve tempo possibile. Ed in effetti, anche senza la norma di legge proposta nell'articolo in discussione, si sono raggiunti questi risultati: sono state presentate 7.557 domande, e sono stati svolti gli accertamenti al 6 dicembre su 2.284 domande. Dobbiamo tener presente che vi sono anche dei principi di tecnica legislativa, e che è superfluo inserire in una legge una norma che ha tutto il sapore di una disposizione interna.

Ma l'emendamento contiene anche un'ultima disposizione che — mi permetto di dirlo — non saprei proprio come definire. Non è possibile che il silenzio sia considerato come una acquiescenza. Io faccio una domanda, non ho la risposta, non ne conosco l'esito: decorsi sei mesi la posso considerare accolta! Vi può essere il ricorso, il reclamo gerarchico all'autorità superiore quando non si provvede sopra una domanda che ha il diritto di essere accettata, ma non è possibile dare valore le-

gislativo ad un simile principio, che sarebbe quanto mai pericoloso.

Concludendo, per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento, mi sembra che, con l'avvio dato all'espletamento delle pratiche, tali preoccupazioni non abbiano più ragione di essere; per la seconda parte invece devo esprimere parere decisamente contrario.

DE LUCA. Debbo, con rincrescimento, dichiararmi nettamente contrario alle osservazioni svolte dall'onorevole Ministro, proprio perchè parto da una premessa fondamentale, che è quella fornitaci dall'esperienza fatta in Calabria in seguito alla alluvione del 1951. L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catanzaro ha avuto settemila domande, ed una somma di 400 milioni di lire messa a disposizione da parte del Ministero competente per il ripristino delle aziende danneggiate. Ebbene, dai dati risultanti presso l'Ispettorato stesso si accerta che duecento milioni di lire, cioè il 50 per cento della somma stanziata, non sono stati erogati appunto perchè una gran parte delle istanze presentate non era corredata da documentazione sufficiente.

E così molti agricoltori, e soprattutto i piccoli, sono rimasti esclusi dalla possibilità di ricevere il contributo dello Stato.

Questa esperienza ci dimostra dunque la necessità di approvare il presente emendamento, che in sostanza non comporta degli oneri superiori per il bilancio dello Stato. Poichè il Governo è venuto nella determinazione di presentare questa legge e di andare veramente incontro alle esigenze delle aziende sinistrate e semidistrutte, è bene che questi benefici vadano effettivamente a favore degli alluvionati e che una prassi troppo complicata non ostacoli l'erogazione dei fondi.

Per quanto riguarda poi l'ultima osservazione dell'onorevole Ministro circa la mancata comunicazione che equivale ad accoglimento, noi sappiamo bene come molte volte gli uffici dello Stato non rispondano alle pratiche, alle domande, ai quesiti dei cittadini con quella sollecitudine che si richiede. Questo capita purtroppo in tutti i settori, lo dobbiamo constatare, e quindi una simile clausola apposta all'emendamento può servire di pungolo e di

stimolo, soprattutto per gli Ispettorati periferici, a funzionare con maggiore celerità, mentre d'altro canto può rappresentare una garanzia data al Governo e all'ufficio statale, nel senso che, se al richiedente non compete quel determinato diritto, l'ufficio può sempre dargli una risposta adeguata.

Insisto perchè l'articolo proposto sia messo in votazione.

AMIGONI. Ho l'impressione che, se l'onorevole Ministro ha già impartito disposizioni semplificative, l'introdurre delle prescrizioni di legge sulle caratteristiche della domanda potrebbe provocare una certa confusione. Infatti le domande raccolte fino ad oggi sono state compilate in base alla circolare emanata dal Ministero, e così saranno le domande che si raccoglieranno fino a che la presente legge non diverrà operante; fra due o tre mesi si dovrebbe fare tutto da capo, perchè queste domande non sarebbero più valide. Mi sembrerebbe più pratico, se riteniamo che la circolare del Ministero non sia rispondente a quei criteri di semplicità che intendiamo adottare, pregare l'onorevole Ministro di voler emanare una successiva circolare, per semplificare ulteriormente i criteri da seguire, in maniera che non si verificano più questi inconvenienti.

Per quanto si riferisce all'ultimo comma, io riterrei pericoloso fissare il termine dei sei mesi, perchè l'ufficio, se entro i sei mesi non potrà dar corso alla pratica, respingerà senz'altro la domanda, ed allora verremmo a creare una situazione tutt'altro che opportuna. Quindi, per evitare questo, penso che il Ministro potrebbe disporre che gli uffici debbano smaltire le domande entro i sei mesi, ed in caso contrario giustificare il motivo, senza esser costretti a respingere le pratiche soltanto perchè il termine sta per scadere.

AGOSTINO. A mio parere il primo comma dell'emendamento ha un'importanza enorme: per me esso è la norma più importante che noi possiamo inserire in questa legge. E parlo da calabrese, parlo per gli umilissimi calabresi, i quali sono preoccupati delle pratiche burocratiche,

Do atto all'onorevole ministro Salomone di quanto ha fatto, perchè effettivamente lui e soltanto lui negli ultimi tempi ha dato un impulso onesto e civile a queste pratiche. Ma noi calabresi sappiamo che le pratiche burocratiche costituiscono la muraglia di ferro in ordine alla realizzazione di queste leggi che dovrebbero essere provvidenziali. Il povero, particolarmente, diffida dello scribacchino; quando si deve rivolgere a qualcuno che stenda la domanda per lui, prepari il progetto, si dia da fare a destra e a manca, vada nel capoluogo di provincia, ecc., preferisce non farne niente e non ottenere un soldo, anzichè impigliarsi in queste procedure, effettivamente ostative per l'attuazione dei provvedimenti.

Direi anzi che in questo primo comma vi è troppo, perchè dovrebbe bastare la sola domanda in carta libera, e tutto il resto dovrebbe essere espletato dall'ufficio, in quanto anche l'atto notorio è un impaccio, anche la perizia sommaria è un ostacolo grave, se vogliamo effettivamente andare incontro ai poveretti, a coloro i quali, come Renzo Tramaglino, temono il *latinorum*. Noi potremmo dunque inserire nella legge — non parliamo di circolari od altro — che l'unica formalità da attuarsi sia quella della domanda in carta libera.

È bene provvedere effettivamente a vantaggio di questa povera gente che ha molto patito, perchè non si abbia a ripetere quanto è accaduto in seguito alle alluvioni del 1951, che cioè tante pratiche burocratiche non siano portate a compimento.

Riguardo alla seconda parte dell'articolo aggiuntivo, concordo invece con il ministro Salomone: effettivamente, dal momento che, nello spirito del primo comma — se sarà approvato — vi è quanto basta per avere fiducia nel Governo in ordine all'applicazione di questa legge che dovrà essere provvidenziale oltre che previdenziale, penso che non sia giusto dire al Governo: se fu non rispondi entro sei mesi, considero accettata la mia domanda. È un sistema non conforme a tutta la legislazione in materia.

SALOMONE, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei fornire dei chiarimenti agli onorevoli colleghi. Al senatore De Luca

COMM. SPEC. ALLUVIONI CALABRIA

6ª RIUNIONE (10 dicembre 1953)

posso dare assicurazioni che, per le alluvioni del 1951, alla provincia di Reggio Calabria era stato assegnato un miliardo e 680 milioni, e furono richiesti allo Stato altri 183 milioni. Quindi, non solo tutte le somme stanziare furono consumate, ma furono richiesti ulteriori fondi. Per la provincia di Catanzaro, alla quale particolarmente si riferisce l'onorevole De Luca, posso assicurare che furono messi a disposizione 400 milioni, e non solo furono utilizzati tutti, ma ne furono richiesti degli altri. Per la provincia di Cosenza furono messi a disposizione 120 milioni, completamente utilizzati.

Per quanto concerne la prima parte dell'emendamento, consentitemi di dar lettura della circolare da me predisposta:

« Affinchè sia fin d'ora predisposto quanto occorre per la sollecita applicazione del provvedimento legislativo, in corso di approvazione presso le Camere, riguardante l'estensione della legge 10 gennaio 1952, n. 3, a favore delle aziende agricole della Calabria danneggiate dalle recenti alluvioni, si impartiscono le seguenti istruzioni.

« Gli accertamenti dei danni alluvionali subiti dalle aziende agricole dovranno essere effettuati distaccando, temporaneamente, funzionari dell'Ispettorato nei vari Comuni nella cui circoscrizione si sono verificati i danni medesimi. L'Ispettorato interessato avrà cura di dare preventiva notizia ai rispettivi Sindaci del giorno in cui saranno iniziati gli accertamenti, pregandoli di mettere a disposizione dei funzionari incaricati un proprio dipendente, pratico dei luoghi, perchè li guidi nelle aziende danneggiate ricadenti nel territorio comunale e renda così più spedito l'intervento dello Stato. Durante la loro permanenze nel Comune i funzionari dovranno fornire agli agricoltori locali, che ne faranno richiesta, tutti i chiarimenti necessari in relazione alle provvidenze di legge e prestare ai medesimi l'assistenza del caso.

In merito alla documentazione richiesta a corredo della domanda di contributo, e specialmente per quanto riguarda il certificato catastale occorrente per la classificazione della azienda e per la identificazione della proprietà, si fa presente — in relazione alle intese intercorse con gli Organi di controllo regionali —

che tale documento potrà essere sostituito — in modo particolare per le piccole aziende — da una dichiarazione del proprietario richiedente il contributo, convalidata dal Sindaco del Comune ed integrata, ove occorra, da parte del competente Ispettorato, degli altri elementi idonei a rappresentare l'azienda nella sua giuridica posizione e nella sua entità oggettiva, secondo i dati catastali assumibili presso gli Uffici che ne siano in possesso (catasto, uffici ipotecari, uffici imposte e ufficio contributi unificati) ».

Sono dunque i funzionari che debbono integrare la semplice domanda, convalidata esclusivamente dall'ufficio del Sindaco. Mi sembra che maggiore sollecitudine, snellezza e semplificazione non vi potrebbero essere.

MERLIN ANGELINA. Desideravo appunto fare qualche osservazione su questo primo comma, ma l'onorevole Ministro mi ha preceduto con la comunicazione delle disposizioni già prese; tutto sta che queste norme siano effettivamente applicate.

SALOMONE, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Settimana per settimana questi funzionari debbono render conto personalmente a me del loro operato.

MERLIN ANGELINA. Sta bene. Ricordo che nel Polesine al tempo delle alluvioni è accaduto questo: erano state emanate delle norme per la denuncia dei danni subiti, ma si è verificata una confusione tale, per cui molti dei danneggiati hanno presentato la richiesta all'Intendente di finanza. Ora, quindici giorni fa, recandomi a fare uno dei miei soliti giri nel Polesine, ho riscontrato che un paese, Camello, non aveva mai ottenuto alcuna risposta alle sue domande. Ho chiesto ai cittadini a chi avessero rivolto tali domande, ed essi mi hanno risposto di averle portate in massa all'Intendenza di finanza. Vi sono andata, e l'Intendente stesso mi ha dato una risposta abbastanza grave: « Qui sono arrivate a migliaia e migliaia le domande; le abbiamo guardate superficialmente, poichè non spettava a noi il farlo, e ne abbiamo mandate alcune all'Ispettorato di agricoltura; altre sono ancora lì perchè riguardano piccoli danni ». Questo non è

giusto: non è l'Intendente di finanza che deve valutare la questione del danno, ma devono essere gli esperti quali può avere l'Ispettorato agrario. È necessario dunque ovviare a questi inconvenienti.

Pertanto, sono soddisfatta che tutto venga attuato per mezzo di funzionari inviati Comune per Comune. Risogna però che il Ministro si accerti che la sua circolare sia compresa e soprattutto che le disposizioni in essa emanate siano attuate.

TRIPEPI, *relatore*. Possiamo apprezzare il contenuto della circolare di cui il Ministro ci ha dato testè lettura, ma bisogna considerare che una circolare è una cosa molto diversa da una legge: la circolare è per uso interno, non è conosciuta dalla pubblica opinione, ed in questo caso può non essere conosciuta dagli alluvionati. Ed allora, evidentemente, non è sufficiente. Occorre dunque che tutto il buono che è contenuto in tale circolare venga, sia pure sinteticamente, raccolto nella legge. Infatti la questione se una circolare possa sostituire la legge è un quesito molto antico, ma nel nostro caso penso che sarebbe bene senz'altro pregare l'onorevole Ministro di voler tradurre la parte essenziale della sua circolare in un emendamento il quale potrebbe essere rapidamente discusso ed approvato, poichè tutti siamo d'accordo sulla sostanza.

Ritengo che l'articolo 7-*sexies* debba essere mantenuto, sia pure con qualche variazione, affinchè si possa pervenire al rapido esame delle pratiche e si possano espletare gli opportuni accertamenti occorre che vi sia una istanza da parte dei danneggiati. Evidentemente, se non vi fosse l'istanza, non vi potrebbe essere da parte degli uffici una determinazione sul contenuto della istanza stessa. Ora, abbiamo appreso che sono state presentate migliaia di domande; io non ne conosco il contenuto, ma immagino che tale contenuto sia confuso, affrettato, informe, vago, impreciso, e che nella forma non rivesta quei caratteri che deve necessariamente rivestire; eppure si tratta di domande relative a pratiche estremamente importanti. Tutti abbiamo constatato direttamente il caso di molti danneggiati i quali, essendo venuti a conoscenza del fatto che noi ci stavamo interessando per l'approvazione di una

legge che li riguardava, non hanno creduto di dover attendere l'approvazione di questa legge, ma si sono dichiarati pronti a presentare una domanda qualsiasi, e sono venuti da noi a chiederci che cosa dovevano fare.

Dobbiamo dunque mettere l'alluvionato nella condizione di poter presentare la sua istanza e far sì che questa possa essere presentata nella maniera più agevole per l'alluvionato stesso. Quindi, io sono favorevole al limite di un anno per la presentazione delle domande, in quanto vi saranno i premurosi i quali avranno il vantaggio di avere le loro pratiche espletate immediatamente, ed i neghittosi i quali avranno lo svantaggio di tutti coloro che nella vita si comportano con negligenza, e non vedranno dare un rapido corso alle loro domande.

Che la richiesta debba essere su carta semplice è indubbio, perchè dobbiamo pensare a far risparmiare queste minuscole spese, quando sappiamo che vi sono dei contadini rimasti nella desolazione e nella miseria.

In quanto agli altri dati, sarebbe bene precisare maggiormente: « perizia sommaria » da parte di chi? Se noi tenessimo conto della necessità di avere una perizia, dovremmo disporre che essa sia di una certa consistenza; se invece ci limitiamo al sostantivo « perizia » e allo aggettivo « sommaria », ci verranno presentate delle perizie che non daranno alcun affidamento perchè prive di ogni contenuto di validità e serietà, e non ci si potrà basare su di esse per l'accertamento dei fatti; ora, se queste perizie dovranno essere avallate da un perito tecnico, è inutile farvi cenno nella legge.

In quanto poi all'atto notorio « nel quale siano sommariamente indicati la qualità e l'ammontare dei danni », potrei anche ammettere questa disposizione, per quanto non abbia alcuna fiducia negli atti notorii, perchè tutti sappiamo come vengono compilati: ci sono tre o quattro persone davanti allo studio notarile o all'Ufficio di Pretura che fanno questo mestiere (sono chiamati dall'interessato, ricevono un compenso e giurano quello che, forse o senza forse, non dovrebbero). In ogni modo, se vogliamo salvare la forma, salviamola. Se invece vogliamo essere più pratici, eliminiamo tutto questo, e stabiliamo che la domanda debba essere fatta secondo un modulo contenente tutte le voci accanto alle quali devono essere for-

COMM. SPEC. ALLUVIONI CALABRIA

6^a RIUNIONE (10 dicembre 1953)

unte quelle precisazioni che ognuno ha il dovere e l'interesse di dare.

Proporrei dunque di eliminare la perizia, se non intendiamo fissare su di essa ulteriori indicazioni, e di disporre che gli accertamenti siano espletati dai tecnici; in quanto all'atto notorio, lo eliminerei senz'altro perchè non ha alcun valore legale e quasi sempre alcun valore morale. Resterebbe dunque soltanto la domanda da compilarsi secondo un modulo che gli Uffici dovrebbero rendersi premurosi di allestire e di inviare ai sindaci e agli Ispettorati di agricoltura, in maniera che ogni interessato possa ottenerlo presso gli uffici più vicini e più comodi.

Vi è poi il problema del termine di presentazione delle domande; e vi è anche da stabilire se coloro i quali hanno già presentato la loro istanza la debbono ripetere secondo il modulo, o se invece le domande già presentate debbano esser ritenute valide. Anche su questo punto è bene vi sia un parola da parte nostra.

Riguardo poi alla seconda parte dell'emendamento, io non ne sono entusiasta, però non sarei neppure per l'abolizione, ma per la modifica di questo comma. Vorrei anzitutto sapere dall'onorevole Presidente, che è stato *magna pars* nella compilazione di questo emendamento — dimostrando ancora una volta il suo amore per la Calabria, la sua solerzia, la sua capacità, tutte le doti che ce lo rendono caro e gradito — cosa si intenda con la parola « comunicazione ». Avrei capito che si dicesse: la mancata « decisione », ma l'espressione usata che cosa significa? Comunicazione della decisione, oppure comunicazione dell'arrivo della domanda? Evidentemente, se si intende « comunicazione » dell'arrivo della domanda, si tratta di una letterina di risposta che può sempre esser fatta e non ha alcun valore. Se invece si intende la comunicazione della decisione, c'è da fare un commento: sei mesi sono pochi, onorevole Presidente. Infatti, se pensiamo che vi saranno migliaia e decine di migliaia di domande, per quanto si mandino funzionari di qua e di là, essi non arriveranno ad espletare tutte le pratiche entro il termine stabilito. Senza contare che la disposizione di inviare questi funzionari, pur non meritando biasimo, può essere oggetto di molti commenti, perchè ormai sappiamo quello

che si sta verificando: l'affannosa richiesta da parte di molti funzionari di essere mandati a Reggio, a Catanzaro, a Cosenza, al fine di percepire l'indennità di missione, che è molto rilevante. Comunque, per quanto vi siano tutti questi funzionari più o meno ossequianti verso il loro dovere, evidentemente possiamo esser certi che essi non sono assolutamente sufficienti per pervenire alla definizione di decine di migliaia di pratiche: occorrerebbe un esercito di funzionari, e questo non è ammissibile, perchè si verrebbero a perdere delle somme troppo notevoli, le quali invece potrebbero essere impiegate in altro modo a favore dei danneggiati. Lo spirito della norma che ci si propone di approvare è quello di impedire che si vada alle calende greche con l'espletamento delle pratiche, di impedire che i piccoli, i poveri, quelli che non hanno notevole produzione nè importanza elettorale — perchè disgraziatamente anche in questa materia vi è un elemento elettorale che ha grande influenza — vedano le loro pratiche addormentarsi all'infinito. Occorre infatti uno stimolo per i funzionari addetti, in maniera che essi non solo guardino alle pratiche con occhio sereno ed obiettivo, senza riguardi e senza particolarismi, ma si propongano il preciso intento di pervenire alla definizione delle pratiche stesse nel modo più sollecito. Sarà bene dunque discutere ancora per un poco questo punto, che a me sembra alquanto importante: i sei mesi sono pochi, ma si potrebbe fissare il termine di un anno, o un limite anche superiore all'anno purchè vi sia un momento in cui le pratiche debbano essere definite.

Siamo d'accordo che da un punto di vista giuridico non è possibile ritenere accolta una domanda soltanto per insipienza o negligenza o altri motivi: convengo anch'io sulla eliminazione di questa norma: mancata comunicazione non può significare accoglimento. Ma allora studiamo un altro sistema atto a far sì che i pubblici uffici sappiano che è passato il tempo del prolungamento all'infinito di tutte le pratiche, e che vi è un termine massimo nel quale le pratiche debbono essere assolutamente definite.

DE LUCA. Poichè il Ministro dell'agricoltura ha voluto fare delle precisazioni circa alcuni dati da me forniti riflettenti l'Ispettorato

COMM. SPEC. ALLUVIONI CALABRIA

6* RIUNIONE (10 dicembre 1953)

provinciale di Catanzaro, vorrei fargli notare che il fatto che l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura abbia chiesto al Ministero ulteriori milioni non significa che i 400 milioni già erogati siano stati tutti spesi a favore dei danneggiati. L'Ispettorato provinciale, di fronte alle settemila domande che gli sono giunte in seguito all'alluvione del 1951, ha chiesto ulteriori fondi appunto perchè non ha ritenuto sufficienti quelli già erogati; sta di fatto che dei 400 milioni sono stati emessi decreti di contributi soltanto per 200 milioni; sugli altri 200 milioni i decreti non sono stati emessi, appunto perchè le pratiche non erano corredate di molti dei documenti richiesti.

PRESIDENTE. Vorrei precisare ai colleghi Tripepi, Agostino e agli altri, che hanno fatto proposte concrete, che l'ultima parte dell'articolo era determinata esclusivamente dalla necessità di imporre un termine per la decisione sulle domande. Evidentemente noi avevamo preparato degli emendamenti che dovevano essere discussi, e convengo sul fatto che eravamo stati eccessivamente minuziosi e forse eccessivamente avari nello stabilire il termine.

Ciò premesso, potremo ridurre l'ultima parte dell'articolo in questi termini: « La decisione sulle domande deve essere comunicata all'interessato nel più breve tempo, e comunque non oltre i diciotto mesi » (o « i due anni », se la Commissione lo crederà più opportuno).

Naturalmente, poichè è stata posta la questione giuridica secondo la quale non sarebbe ammissibile stabilire che la mancata comunicazione equivale all'accoglimento, sull'ultima parte mi arrendo alle richieste e del collega Agostino e dello stesso collega Tripepi; essa potrà essere eliminata senz'altro.

Per quanto riguarda la prima parte, mi consentano i colleghi di dichiarare che l'esperienza più triste che ho riportato nei diciotto mesi in cui sono stato sindaco è per l'appunto quella del modulo: avere un modulo, in determinate zone, saperlo leggere e saperlo riempire è la cosa più difficile che possa capitare a un povero contadino o a un altro qualsiasi che abbia poca dimestichezza con la penna e con le formulazioni che sono le più difficili a definire.

Io farei allora una proposta concreta: prendendo quanto di buono vi è nella circolare

ministeriale, che disponeva già quanto propone il collega Agostino, potremmo formulare il seguente emendamento alla prima parte dell'articolo 7-series: « I danneggiati aventi diritto al contributo, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, presenteranno all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura domanda su carta libera, che verrà dagli Uffici competenti corredata dei documenti necessari ».

Noi avevamo stabilito la perizia sommaria e l'atto notorio perchè da questi elementi intendevamo far derivare il diritto a veder accettata una domanda qualora su essa non venissero svolti ulteriori accertamenti, ma quando parliamo di « documenti necessari » si intende, nell'emendamento da me proposto, che l'Ufficio al quale ho dichiarato, ad esempio, di aver subito un danno di centomila lire nella mia proprietà, è tenuto a preoccuparsi di accertare, a mezzo dell'estratto catastale, ecc., se il danno è veramente di tale entità e se è nella mia proprietà e non in quella di un altro. A mio parere con la formula suggerita si risolverebbe ogni questione.

VACCARO. Vorrei chiedere un chiarimento all'onorevole Ministro: nel caso che la domanda del danneggiato venisse respinta, come dovrebbe fare costui? Potrebbe rivolgersi direttamente al Ministero?

SALOMONE, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Il ricorso è ammesso sempre per tutti.

AGOSTINO. Propongo il seguente emendamento alla prima parte dell'articolo: « I danneggiati aventi diritto al contributo, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, presenteranno all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura la domanda su modulo in carta libera fornito dall'Amministrazione competente ».

PRESIDENTE. È troppo poco, a mio parere.

E per la seconda parte, collega Agostino, accetta il mio emendamento?

AGOSTINO. A mio parere non si può imporre un termine.

SALOMONE, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Penso anch'io che, o si stabilisce una sanzione, ed allora il termine ha una ra-

COMM. SPEC. ALLUVIONI CALABRIA

6ª RIUNIONE (10 dicembre 1953)

gione pratica, oppure si fissa un limite che non significa niente.

Tutto ciò dipende dall'autorità del potere esecutivo, che è sotto il vostro controllo: voi avete il diritto di pungolare, di stimolare il Ministro, e penso che questo possa bastare.

PRESIDENTE. Ritengo che anche per questo motivo si debba parlare di carta libera, e non di modulo, per la domanda da compilare.

AGOSTINO. Bisogna inoltre fissare che tale domanda sarà istruita d'ufficio.

PRESIDENTE. D'accordo.

SPASARI. Propongo di stabilire che l'interessato presenti domanda in carta libera, senza aggiungere altro.

TRIPEPI, *relatore*. Non aggiungere altro significa attribuire all'interessato l'obbligo di corredare degli ulteriori documenti la domanda. Volete che, nel silenzio della legge, il funzionario si renda premuroso, e provveda lui a questo lavoro?

DE LUCA. Quando si dicesse che i danneggiati debbono presentare soltanto la domanda in carta libera, evidentemente escludiamo che debbano anche presentare gli altri documenti.

PRESIDENTE. Propongo la seguente dizione: « I danneggiati aventi diritto al contributo, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, presenteranno all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura domanda su carta libera, che verrà corredata, dai competenti uffici, dei necessari documenti ».

Se non si fanno osservazioni metto ai voti questo emendamento, e con esso, avendo i presentatori dell'articolo ritirato il secondo comma, l'articolo 7-*sexies* nel suo testo definitivo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori De Luca, Barbaro, Agostino, Spezzano, Spasari, Vaccaro, Romano e Calauti hanno proposto il seguente articolo 7-*septies*:

Art. 7-*septies*.

All'articolo 13 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, sostituire l'ultimo comma con il seguente: « La liquidazione ed il pagamento dei con-

tributi e degli indennizzi per importo netto non superiore a lire 2 milioni, verrà fatta con le modalità prescritte dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 214 ».

L'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 10 gennaio 1952, n. 3 è del seguente tenore: « Alle piccole e medie aziende ed alle cooperative ad esse assimilate saranno concesse anticipazioni sino al 20 per cento dell'ammontare del contributo, per l'esecuzione delle opere di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 2, entro otto giorni dall'effettivo inizio dei lavori ».

Le modalità prescritte dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, e dal decreto legislativo presidenziale n. 214 del 1947 consentono una più semplice procedura per la corresponsione di queste liquidazioni, contributi ed indennizzi.

SALOMONE, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Debbo esprimere, signor Presidente, parere nettamente contrario a questo articolo 7-*septies*. L'esperienza ha dimostrato che non lievi sono gli inconvenienti di queste disposizioni, tanto che di fatto non vengono applicate. È opportuno invece che quando si dispensa pubblico danaro vi sia un controllo, che la sollecitudine non deve far scomparire.

PRESIDENTE. L'emendamento mira essenzialmente ad evitare che la Corte dei conti debba dare il suo parere per l'erogazione di somme in verità così basse. Comunque sospendiamo la discussione dell'articolo per passare all'emendamento fondamentale sull'articolo 8.

Do lettura anzitutto dell'articolo 8:

Art. 8.

L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 14 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e dall'articolo 1, comma primo, della legge 17 maggio 1952, n. 580, è aumentata di 2 miliardi e 500 milioni di lire per la concessione dei contributi in conto capitale, a favore delle aziende di cui al precedente articolo 7.

I senatori Spasari, Vaccaro, De Luca, Agostino, Spezzano, Tripepi, Barbaro, Romano e

COMM. SPEC. ALLUVIONI CALABRIA

6ª RIUNIONE (10 dicembre 1953)

Calauti propongono di sostituire alle parole: « 2 miliardi e cinquecento milioni », le altre: « un primo importo pari a 7 miliardi e cinquecento milioni ».

Portando a 7 miliardi e cinquecento milioni l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, e sommando questa cifra con gli stanziamenti previsti per i lavori pubblici e per l'assistenza, arriviamo alla famosa cifra dei 31 miliardi.

SALOMONE, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Gli onorevoli Commissari conoscono la situazione in cui mi trovo, di cui essi mi debbono dare atto. Vorrei fare una proposta: senza aumentare la cifra sino all'importo di questo emendamento, si potrebbe ugualmente andare incontro alle necessità che tutti conosciamo nel modo che ora indicherò. Ci sono due articoli, in questo disegno di legge: l'articolo 8, che prevede un contributo in conto capitale per due miliardi e cinquecento milioni, e l'articolo 9 che autorizza l'aumento a 2 miliardi di lire della spesa prevista per le opere di bonifica e di sistemazione dei bacini montani. Come è noto, le spese per le opere di bonifica e di sistemazione dei bacini montani non sono di immediato intervento. Si potrebbe pertanto aumentare il finanziamento di cui all'articolo 8, portandolo a 4 miliardi e ridurre a cinquecento milioni quello di cui all'articolo 9.

Solo in questo senso potrei consentire a nome del Governo ad un aumento della spesa per le opere previste nell'articolo 8. Come ho già spiegato, non si tratta di un semplice spostamento formale, che non sarebbe stato neppure il caso di proporre.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, non avendo i presentatori dell'emendamento ritirato l'emendamento stesso, metto anzitutto ai voti la proposta di sostituire, nell'articolo 8 alle parole: « 2 miliardi e cinquecento milioni », le altre: « un primo importo pari a 7 miliardi e cinquecento milioni », non accettata dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto allora ai voti l'articolo 8 che, con l'emendamento testè approvato, risulta così

modificato: « L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 14 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e dell'articolo 1, comma primo, della legge 17 maggio 1952, n. 580, è aumentata di un primo importo pari a lire 7 miliardi e cinquecento milioni per la concessione dei contributi in conto capitale, a favore delle aziende di cui al precedente articolo 7 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Credo che potremmo adesso passare all'approvazione dell'articolo 7-septies che avevamo lasciato in sospeso. L'onorevole Ministro dell'agricoltura ci ha detto che le norme del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, in pratica non trovano applicazione. Si tratta di vedere perciò se si applicherà o no questo articolo in linea di fatto. Noi però creiamo la norma di legge per cui l'Ispettorato provinciale e compartimentale può disporre questi pagamenti senza passare per la Corte dei conti per rendere i pagamenti stessi effettuabili rapidamente. Si potrebbe al più diminuire a un milione l'importo della somma.

Se non si fanno osservazioni metto allora ai voti l'articolo 7-septies che rileggo con la modificazione da me proposta:

Art. 7-septies.

All'articolo 13 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« La liquidazione ed il pagamento dei contributi e degli indennizzi per importo netto non superiore a lire 1 milione verranno fatti con le modalità prescritte dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 214 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 9.

L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e dall'articolo 1, comma secondo, della legge 17 maggio 1952, n. 580, per provvedere ai lavori di riparazione di danni causati alle

COMM. SPEC. ALLUVIONI CALABRIA

6^a RIUNIONE (10 dicembre 1953)

opere pubbliche di bonifica e di sistemazione dei bacini montani, è aumentata di 2 miliardi di lire, da destinare alle zone della Calabria colpite dalle alluvioni dell'autunno 1953.

(È approvato).

Art. 10.

In aggiunta agli stanziamenti previsti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1953-54 è autorizzata la spesa di 500 milioni di lire per la concessione dei contributi di cui all'articolo 31, lettera d), della legge 25 luglio 1952, n. 991, da utilizzare nei territori dei Comuni calabresi dichiarati montani.

(È approvato).

ASSISTENZA E SUSSIDI AI SINISTRATI.

Art. 11.

Le provvidenze assistenziali, delle quali in atto fruiscono i profughi per eventi di guerra, sono estese a favore dei profughi delle zone colpite dalle alluvioni verificatesi nell'autunno 1953 in Calabria.

Il Ministro per l'interno promuove, adotta e coordina tutte le iniziative che ritenga necessarie per il soccorso, la sistemazione e l'assistenza ai profughi suddetti, avvalendosi, oltre che degli uffici periferici dello Stato, anche degli altri Enti pubblici, nonché di Associazioni e Comitati aventi scopi assistenziali.

(È approvato).

Art. 12.

Le spese relative al ricovero ed al mantenimento dei profughi bisognosi sono a carico dello Stato.

A favore dei profughi che non fruiscono di tali forme di assistenza e che versino in stato di bisogno è concesso un sussidio temporaneo nella misura giornaliera di lire 210 per capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico, oltre alla indennità prevista dall'articolo 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997.

Le provvidenze previste nei precedenti commi saranno concesse per un periodo massimo di mesi sei.

All'atto della cessazione delle provvidenze predette sarà corrisposto dall'Ente comunale di assistenza a ciascun capo famiglia, dopo il rientro in residenza, un sussidio straordinario, proporzionato al carico di famiglia, non inferiore a lire 10.000 e non superiore a lire 20.000.

(È approvato).

Art. 13.

Per l'assistenza ai sinistrati che siano rimasti nelle zone di residenza e che siano venuti a trovarsi in condizioni di particolare bisogno sarà provveduto mediante assegnazioni straordinarie da erogarsi a mezzo degli Enti comunali di assistenza, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero per l'interno.

A favore dei sinistrati suddetti più gravemente colpiti potrà essere corrisposto, per un periodo massimo di sei mesi, il sussidio temporaneo giornaliero di cui al secondo comma dell'articolo 12.

I termini previsti nel precedente comma e nel terzo comma dell'articolo 12 potranno essere prorogati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro.

I senatori Spasari, De Luca, Vaccaro, Barbaro, Romano, Tripepi, Spezzano, Agostino e Calauti hanno presentato i seguenti emendamenti:

« Nel primo comma sopprimere le parole "rimasti" "venuti a trovarsi" "particolare".

« Nel secondo comma sostituire le parole "più gravemente colpiti potrà essere corrisposto, per un periodo massimo di sei mesi" con le altre "sarà corrisposto, sino alla ripresa della loro attività lavorativa e comunque per un periodo non superiore ad un anno" ».

Non facendosi osservazioni li metto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

COMM. SPEC. ALLUVIONI CALABRIA

6ª RIUNIONE (10 dicembre 1953)

Metto quindi ai voti l'articolo 13, con le modificazioni testè apportate, di cui do lettura:

Per l'assistenza ai sinistrati che siano nelle zone di residenza e che siano in condizioni di bisogno sarà provveduto mediante assegnazioni straordinarie da erogarsi a mezzo degli Enti comunali di assistenza, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero per l'interno.

A favore dei sinistrati suddetti sarà corrisposto fino alla ripresa della loro attività lavorativa e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il sussidio temporaneo giornaliero di cui al secondo comma dell'articolo 12.

I termini previsti nel precedente comma e nel terzo comma dell'articolo 12 potranno essere prorogati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori De Luca, Vaccaro, Barbaro, Romano, Tripepi, Spasari, Spezzano, Agostino e Calauti hanno proposto di aggiungere un articolo 13-bis, di cui do lettura:

Art. 13-bis.

Ai sinistrati bisognosi i quali abbiano subito perdite o danni di masserizie o suppellettili o scorte alimentari o allevamenti zootecnici domestici sarà corrisposto un indennizzo pari al valore della perdita o del danno subiti.

Si tratta di un caso non contemplato nel testo originario.

Se non si fanno osservazioni, lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 14.

Per il pagamento delle spese previste dai precedenti articoli il Ministro per l'interno, sempre che non sia possibile disporre con

mandati diretti, è autorizzato a provvedere mediante aperture di credito a favore dei Prefetti. In deroga alle limitazioni stabilite dall'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dette aperture di credito potranno essere disposte fino al limite massimo di lire 150 milioni.

(È approvato).

Art. 15.

Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 11, 12 e 13, è autorizzata la spesa di lire 750 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1953-54.

I senatori Spasari, Vaccaro, De Luca, Agostino, Spezzano, Tripepi, Barbaro, Romano e Calauti propongono di sostituire alle parole « 750 milioni » le altre « un miliardo e cinquecento milioni ».

VACCARO. Visto che sono state già stanziate ingenti somme per l'opera di assistenza agli alluvionati propongo di portare questa cifra a 2 miliardi.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento del senatore Vaccaro tendente a sostituire alle parole « 750 milioni », le altre « 2 miliardi ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 15 nel testo modificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DI TRIBUTI -
INTEGRAZIONI A FAVORE DEI BILANCI COMUNALI
E PROVINCIALI.

Art. 16.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a sospendere, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per i lavori pub-

COMM. SPEC. ALLUVIONI CALABRIA

6ª RIUNIONE (10 dicembre 1953)

blici e con quello per il tesoro, il pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali nei Comuni della Calabria colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1953, da indicarsi nello stesso decreto, nel quale deve altresì specificarsi la durata del periodo di sospensione che non potrà essere protratta oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 17.

Alle Amministrazioni delle Province e dei Comuni, nei quali sia disposta la sospensione del pagamento dei tributi, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge, possono essere concessi, fino al 31 dicembre 1955, contributi integrativi da parte dello Stato, qualora, nonostante l'applicazione degli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, non possano conseguire il pareggio economico dei propri bilanci.

I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione o di eventuale revisione dei bilanci per l'anno 1953 e di approvazione dei bilanci per gli anni 1954 e 1955 degli enti interessati, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.

(È approvato).

Art. 18.

Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno, qualora sia necessario per consentire la corresponsione delle competenze al personale dipendente e per il funzionamento dei servizi pubblici, è autorizzato a disporre anticipazioni sui contributi predetti, in misura non superiore al quarto dell'importo complessivo delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti, autorizzate nel bilancio precedente.

Di tali anticipazioni sarà tenuto conto in sede di concessione dei contributi di cui all'articolo 17.

(È approvato).

Art. 19.

Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 17 e 18 è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per gli esercizi finanziari 1953-54, 1954-55 e 1955-56, rispettivamente di lire 500 milioni, di lire 300 milioni e di lire 200 milioni.

I senatori De Luca, Vaccaro, Agostino, Romano, Spasari, Barbaro, Tripepi, Spezzano e Calauti propongono di sostituire alle parole: « cinquecento milioni », « trecento milioni », « duecento milioni », le altre: « un miliardo e cinquecento milioni », « novecento milioni », « seicento milioni ».

Se non si fanno osservazioni metto ai voti questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 19 con le modifiche testè apportate.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Agostino, Barbaro, De Luca, Romano, Spasari, Spezzano, Tripepi, Vaccaro e Calauti, propongono di aggiungere, sotto il titolo: « Disposizioni generali e finali » i seguenti articoli 19-bis, ter, quater, quinquies e sexies. Ne do lettura:

Art. 19-bis.

Sulle somme complessive delle quali è autorizzato dalla presente legge lo stanziamento rispettivamente a favore del Ministero dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste sarà garantita l'erogazione integrale e nelle misure previste dei primi contributi ed indennizzi a privati, come specificato nei precedenti articoli.

(È approvato).

Art. 19-ter.

A tutti gli aventi diritto ai contributi previsti dalla presente legge saranno, a richiesta, concesse anticipazioni non minori del 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'ese-

COMM. SPEC. ALLUVIONI CALABRIA

6ª RIUNIONE (10 dicembre 1953)

cuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli avanzamenti dei lavori.

(È approvato).

Art. 19-*quater*.

A favore dei sinistrati della alluvione 1951 i quali possano dimostrare di aver avuto, dalla alluvione 1953, distrutti o danneggiati opere e lavori eseguiti ed ammessi a pagamento sarà provveduto, sugli stanziamenti delle precedenti leggi, alla liquidazione dei contributi in conto capitale o al concorso sugli interessi dei mutui sull'ammontare dei danni subiti ed accertati.

(È approvato).

Art. 19-*quinquies*.

In deroga a tutte le disposizioni di legge generali è in facoltà del giudice competente di concedere più proroghe di tutti gli sfratti sino al massimo di tre anni dalla pubblicazione della presente legge, nei casi in cui, per effetto della alluvione, la penuria della disponibilità degli alloggi si è aggravata e quante volte il caso abbia attinenza con le conseguenze della speciale situazione venutasi a creare a causa della alluvione medesima, tranne i casi di sfratti per morosità e tranne per coloro che possono essere sistemati a cura dell'autorità comunale in altri alloggi.

(È approvato).

Art. 19-*sexies*.

Le aziende danneggiate dalle alluvioni del 1953 sono esentate dal pagamento dei contributi unificati per la durata di un anno, senza pregiudizio per la riscossione degli assegni familiari e per l'assistenza agli aventi diritto.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 20. Ne do lettura:

Art. 20.

Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1953-1954, è istituita un'addizionale nella misura di centesimi cinque per ogni lira di imposte

ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali — al netto degli aggi esattoriali e dell'addizionale E.C.A. — riscuotibili per ruoli esattoriali, limitatamente alle rate la cui normale scadenza si verifica nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1954.

Per i ruoli già passati in riscossione all'entrata in vigore della presente legge, i contribuenti sono obbligati al pagamento dell'addizionale con la scadenza delle rate indicate nel comma precedente. Per tali rate gli esattori provvedono alla tariffazione dell'addizionale nei ruoli.

Il provento derivante all'addizionale prevista nel presente articolo è riservato all'erario e sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

I senatori Vaccaro, Tripepi, Spezzano, Spasari, Romano, De Luca, Barbaro, Agostino e Calauti propongono i seguenti emendamenti:

« Nel primo comma, dopo le parole: " 1953-1954 ", aggiungere: " e per l'esercizio finanziario 1954-55 " ».

« Nel primo comma sostituire le parole: " limitatamente alle rate, ecc. . . ", con le altre: " per l'esercizio 1953-54, la predetta addizionale sarà riscossa limitatamente alle rate la cui normale scadenza si verifica nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1954 " ».

Se non si fanno osservazioni li metto ai voti.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ora ai voti l'intero articolo 20, i cui due primi commi risultano così modificati: « Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1953-1954 e per l'esercizio finanziario 1954-55, è istituita una addizionale nella misura di centesimi 5 per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali comunali e provinciali — al netto degli aggi esattoriali e dell'addizionale E.C.A. — riscuotibili per ruoli esattoriali.

« Per l'esercizio 1953-54, la predetta addizionale sarà riscossa limitatamente alle rate la cui normale scadenza si verifica nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1954 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

COMM. SPEC. ALLUVIONI CALABRIA

6^a RIUNIONE (10 dicembre 1953)

Art. 21.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 22.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Do ora lettura di due ordini del giorno.

Il primo, dei senatori Romano, Spasari, Agostino, Tripepi, Barbaro, De Luca, Spezzano e Calauti, è così formulato:

« La Commissione speciale del Senato per l'esame del disegno di legge n. 156, al fine di introdurre nelle esecuzioni dei lavori di ripristino dei danni alluvionali in Calabria un elemento di moralizzazione e di confronto, invita il Ministero competente a disporre che gli Enti appaltanti affidino una adeguata aliquota di opere alla esecuzione di cooperative di lavoratori le quali assumano mano d'opera locale, siano congruamente attrezzate, escludano statutariamente ogni fine di lucro col rispondere ai requisiti voluti dal decreto-legge 14 dicembre 1947, n. 1577 ».

VACCARO. Riaffermo la mia opposizione a tale ordine del giorno. Nella mia provincia non vi sono cooperative, e se anche è facile costituirle formalmente, non è altrettanto facile reperirne attrezzature e mezzi tecnici. Dovremmo allora affidarci a cooperative non calabresi o quanto meno i cui tecnici e i cui mezzi non sono calabresi.

PRESIDENTE. Questo ordine del giorno è stato redatto perchè negli appalti per opere da eseguirsi in Calabria sembra che non siano avvenute cose troppo lecite. Per questo l'ordine del giorno è motivato dal fine di introdurre nei lavori di ripristino dei danni un elemento di moralizzazione e di confronto.

AMIGONI. A me sembra che proprio questa espressione sia troppo dura e quindi da attenuare.

PRESIDENTE. Potremmo abolire l'espressione che fa riferimento alla moralizzazione.

SPASARI. Mi sembra che già nella legge generale per i lavori pubblici ci sia una disposizione tendente a dare una percentuale di lavoro alle cooperative.

PRESIDENTE. In definitiva, mi sembra meglio rinunciare a tale ordine del giorno. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Il secondo ordine del giorno è stato presentato dai senatori De Luca, Barbaro, Tripepi, Agostino, Spezzano, Spasari, Vaccaro, Romano e Calauti. Esso ha riscosso l'unanimità di tutti i colleghi ed è del seguente tenore:

« La Commissione speciale del Senato per l'esame del disegno di legge n. 156, richiamando il Governo all'impegno ripetutamente assunto, lo invita a presentare con urgenza un provvedimento organico per la difesa del suolo calabrese che comprenda altresì il trasferimento, consolidamento e rinnovamento degli abitati disponendo stanziamenti che ne assicurino la integrale realizzazione ».

Tale ordine del giorno, onorevoli colleghi, sembrerebbe superfluo, dati gli impegni assunti dal Governo ma, pur prendendo atto di questi, intendiamo riaffermare la nostra volontà, aderendo in tal modo a quelli che sono la volontà e i bisogni della Calabria.

SPASARI. Onorevoli colleghi, nonostante le promesse fatte e le assicurazioni date ieri sera dal Ministro Campilli, assicurazioni e promesse delle quali abbiamo preso atto con compiacimento, quello della Calabria continua ad essere un problema grave, che bisogna finalmente affrontare non solo con quelle provvidenze di cui alla legge che stiamo approvando e alla quale abbiamo introdotto tanti opportuni emendamenti, ma anche con quel provvedimento organico di fondo di cui tratta l'ordine del giorno del quale ora ci stiamo occupando.

Diceva il ministro Campilli ieri sera che la Commissione speciale che si è recata sul posto ha già fatto delle relazioni; ma sappiamo che altri piani esistono, già approvati dal Ministero dei lavori pubblici. Comunque non vogliamo più saperne nè di studi nè di piani, vogliamo che finalmente si risolva in modo definitivo questo problema con adeguati stan-

ziamenti pluriennali, in modo che, in un periodo limitato di tempo, dieci-dodici anni, si possa fare per la Calabria quello che è necessario ed è doveroso fare.

DE LUCA. Per la verità avevo chiesto la parola perchè intendevo, qualora ce ne fosse stato bisogno, dare un contributo all'illustrazione di questo nostro ordine del giorno. Poichè mi accorgo che siamo tutti d'accordo nel votarlo all'unanimità, rinuncio ad illustrarlo.

VACCARO. Mi permetto di esprimere la mia soddisfazione nel constatare che forse nella storia d'Italia è la prima volta che i calabresi di tutti i partiti e di tutte le tendenze si sono trovati uniti per difendere strenuamente i bisogni della loro terra. Questo è un esempio che dovrebbe servirci in altre occasioni perchè se tutti uniti, come lo siamo stati oggi, noi potremo veramente fare il bene della nostra terra; se divisi, questo scopo, quello cioè di mettere la nostra Regione al livello delle altre Regioni d'Italia, difficilmente potremo raggiungerlo.

Debbo compiacermi inoltre con il Governo che è stato sollecito ad intervenire nel momento del grande disastro ed è stato anche sollecito a presentare questa legge che abbiamo tutti discusso con tanta passione ed approvata all'unanimità. Spero che presto il Governo manterrà la sua promessa di presentare alle Camere la nuova legge che dovrà definitivamente portare alla Calabria quei provvedimenti urgenti ed atti a risolvere i problemi che da secoli ci incombono, che da secoli non sono risolti e portano spesso a quelle tragedie, a quelle rovine che abbiamo lamentato.

Porgo un saluto al Presidente, che con tanta energia e sollecitudine ha portato a compimento l'approvazione di questo importante disegno di legge così atteso e desiderato dalle nostre popolazioni.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, colleghi, chiudiamo il nostro lavoro con questo ordine del giorno che certamente sarà approvato all'unanimità. Appunto questa unanimità di consensi mi induce a dire che abbiamo operato tutti, di qualunque Regione e di qualun-

que partito, per il buon esito di questa lotta. Per quanto vi siano stati degli apparenti contrasti di ordine tecnico-giuridico, bisogna riconoscere che non abbiamo avuto delle opposizioni sostanziali da parte del Governo, oppure dagli altri membri della Commissione; membri però non calabresi, poichè noi calabresi abbiamo costituito un blocco, e questo è sintomatico per la Calabria. Quando si tratti di operare civilmente, è bene che non vi siano distinzioni di colore, è bene che da parte di tutti i cittadini e di tutti i rappresentanti della Nazione si operi in unità di intenti.

Ripeto che mi è piaciuta l'unanimità attuale soprattutto perchè coloro i quali potevano apparire inizialmente nostri avversari sono apparsi nostri amici. Ringrazio, come calabrese, particolarmente per la provincia più afflitta, la provincia di Reggio Calabria, ove vi sono stati 55 morti.

Sono sicuro che questa legge darà l'avvio alla ricostruzione della Calabria; ma ad essa seguirà sicuramente un'altra legge, perchè noi la vogliamo, perchè l'Italia la vuole.

BARBARO. Desidero fare due osservazioni: una particolarissima ed una generalissima.

La particolarissima si riferisce agli emendamenti. Ci sono parecchi casi di persone che hanno acquistato per successione o per compravendita tra vivi zone devastate. Agli effetti della tassazione bisognerebbe che questi cepti fossero valutati così come si trovano oggi e non come erano prima del danno, soprattutto limitatamente al 1953.

Per quanto si riferisce alla questione generale, mi associo a quanto hanno detto i colleghi. Mi si consenta, perchè rimanga in verbale, di leggere poche parole di una mia recente intervista in occasione della venuta a Reggio della Commissione per gli studi: « È certo pacifico e chiaro che il problema, che non è affatto geologico ma solamente idraulico e forestale, è stato di già ampiamente, attentamente e definitivamente studiato, sperimentato e risolto. Ogni ulteriore studio che non sia inteso ad assicurare il finanziamento integrale (che è di 200 miliardi ripartiti magari in dieci anni), potrebbe considerarsi quindi quasi superfluo. Trattasi in sostanza di trovare un punto di costante equilibrio nel de-

flusso delle acque in piena, che, con lo sbarramento a monte e il rimboschimento e le arginature quanto più possibile rettilinee a valle e gli imbrigliamenti frequentissimi per tutta la lunghezza del corso, non debba poter scavare soprattutto per la resistenza degli sbarramenti e delle briglie e non debba poter riempire perchè il corso ristretto al massimo impedisce qualunque deposito di materiali sull'alveo. Di torrenti da sistemare in aggiunta a quelli accennati nel mio recente discorso al Senato del 6 ottobre 1953, vi sono l'Annunziata di Reggio, i due torrenti coperti di Reggio e cioè il Santa Lucia e il Caserta e i 5 e più torrenti coperti della vicina città di Messina. Da ciò, oltre che una sistemazione integrale dei bacini deriverebbero, e questo è importantissimo, grandi vantaggi e rilevanti economie che porterebbero la spesa totale quasi alla metà del previsto. I vantaggi consistono in questo: anzitutto si ottengono per ogni torrente due strade che mentre rafforzano gli argini uniscono il litorale alla montagna fino ad una quota media di circa 400 metri di altimetria. Inoltre si ricavano migliaia di ettari di terreni di risulta che possono essere fermati, fecondati e rinnovati dalle stesse piene. Infine si riducono ad un terzo, ad un quarto e forse anche di più, colla riduzione del letto dei torrenti, le lunghezze complessive di tutti i ponti stradali e ferroviari sulle litoranee, che oggi sono numerosi e costosissimi. Si pensi che gli 80 e più ponti esistenti sulla Reggio-Taranto si ridurrebbero a circa 20 o 25 nella loro complessiva lunghezza e con un risparmio di una decina di miliardi. Un quarto e forse addirittura un terzo della spesa prevista, sarebbe compensato quindi dai terreni di risulta, dall'economia sui ponti e dalla produzione dell'energia elettrica delle centrali idroelettriche dei bacini montani sistemati.

In ultimo, dei 135 circa corsi d'acqua della Calabria, bisogna fare differenziazione tra bacini ad alto reddito e bacini a basso reddito; per questi ultimi, che saranno una ottantina, si dovrà spingere fino al mare l'opera santa e quanto mai feconda di bene del rimboschimento; per gli altri si procederà attaccando contemporaneamente su tutto il fronte: rimboschimento e integrale sistemazione a valle fino al mare. Là dove poi la zona si presti si dovrà

procedere alla sistemazione del bacino montano al fine della utilizzazione delle acque e della creazione delle centrali elettriche.

Per tale via maestra, e soltanto per essa, la Calabria ritornerà allo splendore di vita di un tempo ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, credo di interpretare il pensiero di tutti inviando un saluto al Presidente Zanotti Bianco oggi assente. Credo anche di interpretare il pensiero di tutti i rappresentanti calabresi ringraziando i rappresentanti di altre Regioni che ci sono stati vicini.

Mi associo alle parole che ha detto il senatore Vaccaro e all'augurio che egli ha formulato perchè l'unità di intenti e di voleri che si è creata in questa disgraziata circostanza viva e si cementi per tutti gli altri gravi problemi che incombono sulla nostra Regione.

Per quanto riguarda l'osservazione che il collega Barbaro voleva concretare in un emendamento, desideravo dire che, avendo fatto in altri tempi l'avvocato, so che vi sono norme relativamente alla tassazione e per le successioni e per i trasferimenti di qualsiasi tipo che valutano l'immobile nel momento del trasferimento. Se l'accertamento fosse stato fatto quando l'immobile non era danneggiato, colui che deve pagare ha sempre *ope legis* una riapertura del termine per un più esatto accertamento.

ARTIACO. Non sono un calabrese, però sono meridionale e se durante tutta questa discussione non ho mai presa la parola, l'ho fatto a bella posta, perchè la legge passasse nel più breve tempo possibile; del resto la difesa della terra di Calabria era affidata con maggior competenza ai suoi figli. Mi è cara, come meridionale, l'unione dimostrata da tutti i partiti e da tutte le correnti nella difesa della nostra terra. Non si tratta semplicemente di un problema del Sud, ma dell'Italia intera e si spiega come l'adesione dei colleghi di tutte le Regioni sia stata unanime; infatti la resurrezione dell'ultimo lembo della nostra terra rappresenta la resurrezione di tutta la nostra Patria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno di cui già è stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura del testo del disegno di legge testè approvato, nella sua formulazione definitiva e cioè con quelle modificazioni formali o riguardanti la numerazione degli articoli, rese necessarie dal coordinamento:

OPERE PUBBLICHE ED ABITATI.

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nell'autunno 1953 in Calabria:

a) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

b) al ripristino delle opere pubbliche danneggiate di conto dello Stato;

c) al ripristino delle opere idrauliche di seconda categoria; al ripristino delle opere idrauliche di terza categoria non ancora consegnate ai Consorzi ai sensi dell'articolo 44 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e dal regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248;

d) alle opere di ripristino degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di scuole materne ed elementari, di case comunali, di chiese parrocchiali e relative case canoniche, di strade vicinali, comunali e provinciali;

e) alla costruzione di case a carattere popolare per le famiglie bisognose e senza tetto;

f) alle opere di ripristino degli ospedali e degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza, di proprietà di Province, Comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

g) alla concessione di contributi in ragione del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la riparazione e ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto;

h) alla concessione di contributi sulla spesa per la riparazione o ricostruzione di

fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione.

I contributi di cui alla lettera h) saranno calcolati sull'ammontare delle spese effettivamente occorrenti alla riparazione e ricostruzione. Le spese di ricostruzione saranno ammesse a contributo limitatamente ad una superficie coperta e ad un numero di piani non superiore a quelli dell'edificio distrutto, assicurando però, alle case di abitazione dei bisognosi, le condizioni normali di abitabilità anche in rapporto all'entità del nucleo familiare. Nel caso dagli Uffici del Genio civile fosse riconosciuto indispensabile lo spostamento di ubicazione per l'edificio da ricostruire, sarà ammessa a contributo l'eventuale spesa per l'acquisto del nuovo suolo edificatorio, e ne saranno autorizzati, per pubblica utilità, l'immediata occupazione e l'esproprio secondo le norme vigenti per le opere pubbliche. La misura dei predetti contributi sarà pari al 90 per cento della spesa per edifici prima composti di non più di tre vani utili, del 70 per cento per tutti gli altri.

Il contributo di cui al comma precedente non potrà superare, complessivamente, la somma di lire 2 milioni per ogni proprietario.

Le domande per la concessione dei contributi di cui alle precedenti lettere g) ed h) debbono essere presentate all'ufficio del Genio civile competente per territorio, in carta libera, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

È in facoltà dei sinistrati bisognosi aventi diritto al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle loro case in virtù del precedente articolo, richiedere che tutti i lavori siano eseguiti dallo Stato a suo totale carico, impegnandosi al versamento, in dieci annualità, delle quote a loro carico, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, è autorizzato a determinare con proprio decreto quali degli abitati

non compresi nelle tabelle *G* della legge 25 giugno 1906, n. 255, e *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445, siano da consolidare o da trasferire.

Per gli abitati da trasferire il piano regolatore è approvato dal Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria, in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Art. 4.

La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono attribuite al Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria.

È in facoltà del Provveditorato stesso, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di affidare l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1 agli enti interessati, sempre che questi possiedano una adeguata attrezzatura tecnica. In tal caso il Provveditorato, a mezzo degli uffici del Genio civile, esercita la vigilanza sulle opere e provvede alla conferma ed al pagamento dei certificati di acconto nonché al collaudo ed alla liquidazione dei lavori.

Per i lavori di pronto soccorso e di somma urgenza, da eseguirsi in base alla presente legge, può provvedersi, in quanto necessario, mediante licitazioni o trattative private od in economia, anche in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

I lavori da eseguirsi a norma dei precedenti articoli sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Ai lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 6.

Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali, e, ove vi siano soggetti,

scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto e contratto deve contenere la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge.

Sui pagamenti da effettuare in attuazione della presente legge non si applicano i diritti casuali di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive proroghe.

Art. 7.

Per gli adempimenti previsti nei precedenti articoli è autorizzata una prima spesa di lire 17 miliardi, comprese in essa le somme già erogate dal Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria per interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010. Detta spesa sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'ammontare di lire 6 miliardi nell'esercizio finanziario 1953-54, e per l'ammontare di lire 11 miliardi nell'esercizio finanziario 1954-55. Le somme eventualmente non impegnate in uno dei detti esercizi saranno utilizzate in quelli successivi.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dalla esecuzione delle opere autorizzate dai precedenti articoli.

Art. 8.

Le disposizioni contenute nell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito in legge con la legge 8 maggio 1926, n. 562, sono applicabili per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

AZIENDE AGRICOLE - OPERE DI BONIFICA E TERRITORI MONTANI.

Art. 9.

Le disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e successive modificazioni, e della legge 11 aprile 1953, n. 315, sono estese alle aziende

agricole della Calabria danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1953, con le modificazioni ed aggiunte di cui agli articoli seguenti.

Art. 10.

All'articolo 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3:

Nel primo comma, lettera *b*) aggiungere: « compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili eventualmente depositati ».

Nel primo comma aggiungere la lettera *f*) « all'indennizzo al 50 per cento del valore dei frutti pendenti degli oliveti e degli agrumeti ».

Sostituire al secondo comma il seguente:

« Detti contributi saranno commisurati all'80 per cento della effettiva spesa per le piccole aziende, al 65 per cento per le medie e al 50 per cento per le grandi aziende ».

Nel quinto comma, alle parole « sarà corrisposto un indennizzo fino al 70 per cento... » sostituire le altre: « o le cui piantagioni arboree od arbustive siano state distrutte o gravemente danneggiate, sarà corrisposto un indennizzo pari all'80 per cento del valore che i terreni o le piantagioni avevano anteriormente alle alluvioni ».

Art. 11.

Al primo comma dell'articolo 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, dopo la lettera « *c*) » aggiungere « *d*) *e*) ».

Art. 12.

All'articolo 9 della legge 10 gennaio 1952, n. 3:

sopprimere il secondo ed il terzo comma; al quarto comma sopprimere la parola « inoltre ».

Art. 13.

All'articolo 12 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, premettere il seguente periodo:

« I danneggiati aventi diritto al contributo, entro un anno dalla pubblicazione della pre-

sente legge, presenteranno all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura domanda su carta libera che verrà corredata dai competenti uffici dei necessari documenti ».

Art. 14.

All'articolo 13 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« La liquidazione ed il pagamento dei contributi e degli indennizzi per importo netto non superiore a lire 1 milione, verranno fatti con le modalità prescritte dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 214 ».

Art. 15.

L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 14 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e dall'articolo 1, comma primo, della legge 17 maggio 1952, n. 580, è aumentata di un primo importo pari a lire 7 miliardi e 500 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale, a favore delle aziende di cui al precedente articolo 9.

Art. 16.

L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e dall'articolo 1, comma secondo, della legge 17 maggio 1952, n. 580, per provvedere ai lavori di riparazione di danni causati alle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione dei bacini montani, è aumentata di lire 2 miliardi, da destinare alle zone della Calabria colpite dalle alluvioni dell'autunno 1953.

Art. 17.

In aggiunta agli stanziamenti previsti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1953-54 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 31, lettera *d*), della legge 25 luglio 1952, n. 991, da utilizzare nei territori dei Comuni calabresi dichiarati montani.

ASSISTENZA E SUSSIDI AI SINISTRATI.

Art. 18.

Le provvidenze assistenziali, delle quali in atto fruiscono i profughi per eventi di guerra, sono estese a favore dei profughi delle zone colpite dalle alluvioni verificatesi nell'autunno 1953 in Calabria.

Il Ministro per l'interno promuove, adotta e coordina tutte le iniziative che ritenga necessarie per il soccorso, la sistemazione e l'assistenza ai profughi suddetti, avvalendosi, oltre che degli uffici periferici dello Stato, anche degli altri Enti pubblici, nonchè di Associazioni e Comitati aventi scopi assistenziali.

Art. 19.

Le spese relative al ricovero ed al mantenimento dei profughi bisognosi sono a carico dello Stato.

A favore dei profughi che non fruiscono di tali forme di assistenza e che versino in stato di bisogno è concesso un sussidio temporaneo nella misura giornaliera di lire 210 per capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico, oltre alla indennità prevista dall'articolo 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997.

Le provvidenze previste nei precedenti commi saranno concesse per un periodo massimo di mesi sei.

All'atto della cessazione delle provvidenze predette sarà corrisposto dall'Ente comunale di assistenza a ciascun capo famiglia, dopo il rientro in residenza, un sussidio straordinario, proporzionato al carico di famiglia, non inferiore a lire 10.000 e non superiore a lire 20.000.

Art. 20.

Per l'assistenza ai sinistrati che siano nelle zone di residenza e che siano in condizioni di bisogno sarà provveduto mediante assegnazioni straordinarie da erogarsi a mezzo degli Enti comunali di assistenza, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero per l'interno.

A favore dei sinistrati suddetti sarà corrisposto, sino alla ripresa della loro attività

lavorativa e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il sussidio temporaneo giornaliero di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

I termini previsti nel precedente comma e nel terzo comma dell'articolo 19 potranno essere prorogati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 21.

Ai sinistrati bisognosi i quali abbiano subito perdite o danni di masserizie o suppellettili o scorte alimentari o allevamenti zootecnici domestici sarà corrisposto un indennizzo pari al valore della perdita o del danno subiti.

Art. 22.

Per il pagamento delle spese previste dai precedenti articoli il Ministro per l'interno, sempre che non sia possibile disporre con mandati diretti, è autorizzato a provvedere mediante aperture di credito a favore dei Prefetti. In deroga alle limitazioni stabilite dall'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dette aperture di credito potranno essere disposte fino al limite massimo di lire 150 milioni.

Art. 23.

Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 18, 19, 20 e 21, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'interno per l'esercizio finanziario 1953-54.

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DI TRIBUTI -
INTEGRAZIONI A FAVORE DEI BILANCI COMUNALI
E PROVINCIALI.

Art. 24.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a sospendere, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e con quello per il tesoro, il pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali nei

Comuni della Calabria colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1953, da indicarsi nello stesso decreto, nel quale deve altresì specificarsi la durata del periodo di sospensione che non potrà essere protratta oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Alle Amministrazioni delle Province e dei Comuni, nei quali sia disposta la sospensione del pagamento dei tributi, ai sensi dell'articolo precedente, possono essere concessi, fino al 31 dicembre 1955, contributi integrativi da parte dello Stato, qualora, nonostante l'applicazione degli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, non possano conseguire il pareggio economico dei propri bilanci.

I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione o di eventuale revisione dei bilanci per l'anno 1953 e di approvazione dei bilanci per gli anni 1954 e 1955 degli enti interessati, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.

Art. 26.

Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno, qualora sia necessario per consentire la corresponsione delle competenze al personale dipendente e per il funzionamento dei servizi pubblici, è autorizzato a disporre anticipazioni sui contributi predetti, in misura non superiore al quarto dell'importo complessivo delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti, autorizzate nel bilancio precedente.

Di tali anticipazioni sarà tenuto conto in sede di concessione dei contributi di cui all'articolo precedente.

Art. 27.

Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 25 e 26 è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Mi-

nistero per l'interno, per gli esercizi finanziari 1953-54, 1954-55 e 1955-56, rispettivamente di lire 1 miliardo e 500 milioni, di lire 900 milioni e di lire 600 milioni.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.

Art. 28.

Sulle somme complessive delle quali è autorizzato dalla presente legge lo stanziamento rispettivamente a favore del Ministero dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste sarà garantita l'erogazione integrale e nelle misure previste dei primi contributi ed indennizzi a privati, come specificato nei precedenti articoli.

Art. 29.

A tutti gli aventi diritto ai contributi previsti dalla presente legge saranno, a richiesta, concesse anticipazioni non minori del 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli avanzamenti dei lavori.

Art. 30.

A favore dei sinistrati della alluvione 1953 i quali possano dimostrare di aver avuto, dalla alluvione 1953, distrutti o danneggiati opere e lavori eseguiti ed ammessi a pagamento sarà provveduto, sugli stanziamenti delle precedenti leggi, alla liquidazione dei contributi in conto capitale o al concorso sugli interessi dei mutui sull'ammontare dei danni subiti ed accertati.

Art. 31.

In deroga a tutte le disposizioni di legge generali è in facoltà del giudice competente di concedere più proroghe di tutti gli sfratti sino al massimo di tre anni dalla pubblicazione della presente legge, nei casi in cui, per effetto della alluvione, la penuria della disponibilità degli alloggi si è aggravata e quante volte il caso abbia attinenza con le conseguenze della speciale situazione venutasi a creare a causa della alluvione medesima, tranne i casi di sfratti

per morosità e tranne per coloro che possono essere sistemati a cura dell'autorità comunale in altri alloggi.

Art. 32.

Le aziende danneggiate dalle alluvioni del 1953 sono esentate dal pagamento dei contributi unificati per la durata di un anno, senza pregiudizio per la riscossione degli assegni familiari e per la assistenza agli aventi diritto.

DISPOSIZIONI PER LA COPERTURA DELLA SPESA.

Art. 33.

Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1953-1954 e per l'esercizio finanziario 1954-55, è istituita un'addizionale nella misura di centesimi cinque per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali — al netto degli aggi esattoriali e dell'addizionale E.C.A. — riscuotibili per ruoli esattoriali.

Per l'esercizio 1953-54, la predetta addizionale sarà riscossa limitatamente alle rate la cui normale scadenza si verifica nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1954.

Per i ruoli già passati in riscossione all'entrata in vigore della presente legge, i contri-

buenti sono obbligati al pagamento dell'addizionale con la scadenza delle rate indicate nel comma precedente. Per tali rate gli esattori provvedono alla tariffazione dell'addizionale nei ruoli.

Il provento derivante all'addizionale prevista nel presente articolo è riservato all'erario e sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 34.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 35.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,55.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari